Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 295

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 gennaio 2020

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) . . . . . *Pag.* 18

Plenaria . . . . . » 18

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 39

5ª - Bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41) . . . . . » 41

Plenaria . . . . . » 41

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44) . . . . . » 45

Plenaria . . . . . » 45

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92) . . . . . » 49

Plenaria . . . . . » 49

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 126) . . . . . » 57

Plenaria . . . . . » 57

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127) . . . . . » 78

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 79

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 85

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29) . . . . . *Pag.* 91

Plenaria . . . . . » 91

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 109

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 gennaio 2020

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(***Doc.* IV-*bis*, n. 2**) ***Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore***
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Il Presidente relatore GASPARRI *(FI-BP)* ricorda preliminarmente che il calendario dei lavori della Giunta in ordine all'esame del documento in titolo, definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si articolerà nelle sedute di domani alle ore 8,30, lunedì 13 gennaio alle ore 17, martedì 14 gennaio alle ore 20 ed infine nella seduta di lunedì 20 gennaio, ore 17, nella quale è stato programmato il voto finale sulla proposta del relatore.

Fa poi presente che l'illustrazione della proposta del relatore sarà effettuata nella seduta di domani.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* fa presente che domattina alcuni senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle saranno impossibilitati a partecipare alla seduta per concomitanti missioni istituzionali.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* chiede al Presidente di chiarire se i senatori assenti in una delle prossime sedute della Giunta abbiano o meno delle preclusioni rispetto alla possibilità di partecipare al voto finale.

Il PRESIDENTE precisa, con riferimento all'intervento del senatore Pillon, che le uniche preclusioni previste dai regolamenti riguardano i casi di contestazione delle elezioni, evidenziando che in materia di immunità tali limiti regolamentari non sussistono.

Relativamente all'intervento della senatrice Evangelista, precisa che nella seduta di domani non si procederà a votazione, ribadendo che la stessa è prevista per il giorno 20 gennaio prossimo.

I senatori GRASSO *(Misto-LeU)* e GIARRUSSO *(M5S)* chiedono di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale nella seduta del giorno 20 gennaio, atteso che nelle sedute precedenti sono impossibilitati a svolgerlo in quanto impegnati in una concomitante missione negli Stati Uniti della Commissione antimafia.

Il PRESIDENTE fa presente che si consentirà eccezionalmente di intervenire nella giornata del 20 gennaio ai senatori Grasso e Giarrusso, impegnati nei giorni precedenti in missioni istituzionali della Commissione antimafia.

Il senatore BONIFAZI *(IV-PSI)* sottolinea l'esigenza di ripercorrere l'*iter* procedurale seguito nel caso della Diciotti.

Il PRESIDENTE chiarisce che la procedura che è stata svolta in ordine al documento in titolo sarà analoga a quella seguita per il caso Diciotti, atteso che il regolamento disciplina specificamente le autorizzazioni a procedere in questione.

Il senatore URRARO *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea l'esigenza che nella giornata odierna si possa intervenire nel dibattito relativo alla vicenda Gregoretti solo in via preliminare, evidenziando che la discussione generale potrà svolgersi dopo la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE sottolinea che la discussione generale potrà avere inizio solo dopo l'illustrazione della proposta del relatore. Nella seduta odierna tuttavia è possibile che i senatori possano intervenire sugli atti relativi al documento in titolo in via preliminare, senza che tali interventi precludano la possibilità per gli stessi di prendere nuovamente la parola quando la discussione generale sarà formalmente iniziata.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* interviene fin d'ora nel dibattito, evidenziando che la vicenda della nave Gregoretti presenta analogie con quella della nave Diciotti, sottolineando tuttavia delle differenze a suo avviso consistenti tra tali due fattispecie. In entrambi i casi la vicenda ha

riguardato una nave militare, aventi a bordo persone soccorse in mare e in quanto tali rivestenti la qualità di naufraghi.

Quanto alle differenze tra le due predette vicende, il senatore De Falco rileva che nel caso della nave Gregoretti era nel frattempo sopravvenuta l'entrata in vigore del decreto «sicurezza *bis*», che all'articolo 1 circoscrive la facoltà di interdizione del Ministro dell'interno alle sole navi diverse da quelle militari.

Rileva poi che l'inizio delle due vicende in questione presenta talune differenze, in quanto nel caso della Diciotti c'era stata una diatriba tra Italia e Malta, mentre nel caso della nave Gregoretti tale elemento non è ravvisabile.

Il senatore De Falco si sofferma poi sulle differenze tecnico-nautiche tra la nave Diciotti e la nave Gregoretti, evidenziando che le strutture logistiche della Gregoretti non sono idonee ad accogliere a bordo persone per un lasso di tempo consistente. Tale nave può essere usata solo per operazioni di soccorso e per il trasferimento a terra dei naufraghi in tempi il più possibile brevi, atteso che il mare costituisce comunque un'insidia per la sicurezza di tali persone. Le attività di soccorso di una nave sono finalizzate a condurre a terra, in un luogo sicuro, i naufraghi, come stabilito dalla Convenzione SAR.

Un'altra differenza, a giudizio dell'oratore importante, riguarda la condivisione della gestione della vicenda, ravvisabile solo nel caso della Diciotti, per il quale il Presidente Conte e i ministri Di Maio e Toninelli condivisero la responsabilità delle scelte operate dal ministro Salvini. Nel caso della Gregoretti tale elemento non è presente e conseguentemente non è ravvisabile alcun modulo condiviso rispetto a tali scelte, operate a livello personale dal ministro Salvini, senza alcun coinvolgimento collegiale del Governo. Il Governo, precisa il senatore De Falco, può agire esclusivamente con atti formali del Consiglio dei Ministri, che nel caso della Gregoretti non sono ravvisabili.

Dopo aver ribadito la rilevanza delle differenze tra la vicenda Diciotti e la vicenda Gregoretti, il senatore De Falco ritiene, relativamente al documento in titolo, che la richiesta di autorizzazione a procedere dell'autorità giudiziaria debba essere accolta.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia che la Convenzione MSC distingue i profili inerenti il salvataggio di naufraghi da quelli inerenti al diritto d'ingresso degli stessi nel territorio di uno Stato. Tali due aspetti devono essere distinti anche perché diversamente argomentando basterebbe che un soggetto affondasse volontariamente la propria imbarcazione nelle acque territoriali di uno Stato per acquisire il diritto di ingresso nel territorio dello stesso. Tale ricostruzione ipotetica sarebbe assurda e paradossale ed altresì si porrebbe in contrasto con la predetta Convenzione, che distingue in modo chiaro tali due fattispecie.

Evidenzia poi che con riferimento alla vicenda di cui al documento in titolo, il tempo trascorso è stato giustificato esclusivamente da motivi tecnici ed in particolare dall'esigenza di portare a termine le interlocuzioni in

ambito europeo, relativamente al ricollocamento dei migranti a bordo della nave.

Il senatore Pillon ravvisa una differenza tra il caso Diciotti e il caso Gregoretti relativa alle modalità operative della richiesta di POS, sottolineando che nella vicenda relativa al documento in titolo il comandante della nave – che, peraltro, con decisione autonoma aveva optato per il trasferimento dell'imbarcazione al porto di Augusta – non aveva fatto alcuna richiesta di POS.

Rileva poi che nel caso della Gregoretti, la decisione fu pienamente collegiale e condivisa dai vari Ministri, come emerge in maniera palese ed evidente dalla dichiarazione delle stampa resa in quei giorni dal ministro Bonafede, che comprova in maniera inequivocabile la condivisione in seno all'Esecutivo delle scelte operate dal ministro Salvini.

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando l'esigenza di evitare che l'autorità giudiziaria possa sindacare scelte politiche, prospettando l'opportunità che venga respinta la richiesta di autorizzazione di cui al documento in titolo.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* precisa brevemente che il comandante della Gregoretti non ha richiesto il POS in quanto tale istanza è stata formulata dal comando generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV-*ter*, n. 7) ***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Stefano Candiani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta ha ripreso l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per la presentazione di memorie scritte da parte del senatore Candiani scadrà nella giornata del 20 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Il PRESIDENTE richiama i componenti della Giunta sulla delicatezza e rilevanza delle questioni relative alla verifica dei poteri inserite al-

l'ordine del giorno dell'odierna seduta, ricordando che ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento per la verifica dei poteri il giudizio di convalida si completa di norma entro 18 mesi. Poiché tale termine scade nel mese di gennaio, è sua ferma intenzione osservare pienamente la norma regolamentare, invitando i relatori delle rispettive regioni ad avanzare proposte conclusive in modo che la Giunta possa discuterne e pervenire ad una deliberazione.

A tale riguardo, precisa che vi sono questioni che implicano accertamenti di tipo numerico sugli esiti elettorali e questioni che, invece, attengono alla interpretazione delle norme elettorali, come ad esempio quelle della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari. In particolare, a seconda della soluzione che si intende adottare su tale specifico punto, potrebbero innescarsi effetti sull'attuale composizione del Senato, a causa di una diversa assegnazione dei seggi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, rinnova l'auspicio affinché la Giunta possa definire nel più breve tempo possibile le questioni richiamate, nel rispetto di coloro che hanno presentato ricorsi elettorali e che attendono una risposta e nell'adempimento di un preciso dovere di ordine istituzionale che incombe su tutta la Giunta.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* interviene incidentalmente per dichiararsi fin da ora pronto a discutere sulle questioni di ordine interpretativo cui ha fatto cenno il Presidente. In particolare, si riserva di esprimere in merito le proprie valutazioni nell'ambito di ciascuna regione investita da tale problema, fermo restando che nella regione Campania è in corso l'attività di un Comitato istruttorio, di cui fa parte, chiamato in primo luogo a effettuare accertamenti sui verbali e sulle schede.

Regione Campania

Il relatore MALAN *(FIBP-UDC)* aggiorna la Giunta sullo stato dei lavori del Comitato di cui è coordinatore, Comitato che peraltro è convocato al termine di questa seduta. L'istruttoria si è concentrata sull'esame dei verbali di sezioni elettorali in cui sono state riscontrate incongruenze ed anomalie, nonché sulla verifica delle schede valide di alcune sezioni. Confida che in tempi brevi il Comitato possa completare questa fase rimettendo alla Giunta le proprie valutazioni.

Tiene inoltre a ricordare che nell'ambito della regione Campania è stata avanzata attraverso un ricorso elettorale anche la questione della esatta interpretazione delle norme che disciplinano la compensazione dei seggi eccedentari e deficitari. A tale proposito ricorda che nel 2006 la Giunta fu chiamata ad affrontare un problema di interpretazione delle norme elettorali che riguardava più regioni: in tale occasione si decise di affrontare il tema in termini generali per pervenire all'adozione di un criterio uniforme ed omogeneo. Tale percorso procedurale potrebbe pertanto essere seguito anche in tale fattispecie.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ribadisce quanto ha avuto modo di rilevare già in precedenti occasioni circa la necessità che il Comitato istituito per la regione Campania possa concludere rapidamente l'attività istruttoria che si è concentrata su evidenti errori materiali presenti nei verbali di sezione che hanno comportato una revisione rispetto ai dati di proclamazione da parte degli uffici elettorali regionali.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ricorda che aveva nutrito serie riserve circa l'istituzione di un Comitato per la revisione dei verbali nella regione Campania dal momento che occorreva definire pregiudizialmente un'altra questione di natura interpretativa che non implicava alcun tipo di accertamento. Peraltro, nel corso dell'attività del Comitato, si è reso necessario richiedere le schede valide di alcune determinate sezioni, salvo poi scoprire che per alcune di esse non sono più recuperabili le suddette schede, in quanto destinate alla distruzione. A suo avviso, questo elemento pregiudica la possibilità che il Comitato possa effettuare un accertamento esaustivo. Per tale ragione fin dal 4 novembre 2019 non ha più partecipato ai lavori di tale organo dal quale dichiara oggi formalmente di dimettersi.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Piemonte

La relatrice GINETTI *(IV-PSI)* evidenzia che le questioni poste dai ricorsi elettorali presentati nella regione Piemonte investono il tema della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari che richiede un criterio generale di uniforme applicazione per tutte le regioni coinvolte su tale tema. Pertanto, si dichiara fin da ora disponibile ad una discussione di carattere generale che, anche partendo da una disamina dei singoli casi prospettati, possa consentire alla Giunta di adottare un criterio uniforme ed omogeneo.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Puglia

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce che per quanto concerne il tema della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari occorra una valutazione unitaria da parte della Giunta, partendo dai singoli casi in con-

creto prospettati nei ricorsi elettorali presentati sul punto. Tuttavia, fino a questo momento non si è reso possibile tale discussione nell'ambito delle varie regioni interessate perché anche per una di esse – la Campania – sono tuttora in corso accertamenti istruttori.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che per la questione dei seggi eccedentari e deficitari sembra profilarsi per questa come per altre regioni interessate l'esigenza di una discussione unitaria che consenta di individuare un criterio interpretativo uniforme, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Toscana

Il PRESIDENTE fa presente che la senatrice Riccardi è assente per gravi motivi personali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Sardegna

Il relatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea di essere pronto a svolgere la propria relazione, anche per evidenziare che il ricorso elettorale a suo tempo presentato risulta di fatto superato poiché la ricorrente Lunesu nel frattempo è stata proclamata senatrice.

Tuttavia ritiene doveroso prospettare alla Giunta una circostanza che ebbe modo di rimarcare fin dall'avvio della verifica delle elezioni: l'affidamento dell'incarico di relatore in una regione nella quale è stato presentato un ricorso elettorale che lo ha visto come senatore potenzialmente controinteressato. Invita pertanto la Giunta a riflettere su tale profilo.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata e rileva che le questioni sottese al ricorso elettorale – che a questo punto potrebbe non essere più preso in considerazione – prospettano in linea teorica un'interpretazione delle norme del vigente sistema elettorale che potrebbe riguardare anche altre regioni.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Sicilia

Il relatore URRARO *(L-SP-PSd'Az)* ricorda preliminarmente che l'Assemblea del Senato nella seduta del 31 luglio 2019 ha approvato la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato in Sicilia (*Doc*. XVI, n. 2) e conseguentemente è stata proclamata eletta nella regione Umbria la senatrice Emma Pavanelli.

Ribadisce inoltre quanto già riferito alla Giunta nella seduta del 25 settembre 2018 e dà quindi conto dei controlli effettuati dagli uffici e delle rettifiche apportate ai risultati di proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale.

Tali rettifiche non hanno comportato variazioni nell'attribuzione dei nove seggi uninominali spettanti alla regione e pertanto risultano confermati i senatori proclamati eletti in sede uninominale.

Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio elettorale Centrale Nazionale risulta altresì confermata l'attribuzione dei 15 seggi proporzionali effettuata dall'Ufficio elettorale regionale.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Umbria

Il relatore CRUCIOLI *(M5S)*, dopo aver ricordato quanto già comunicato alla Giunta nella seduta dell'11 dicembre 2018, riferisce in merito ai ricorsi elettorali riguardanti la proclamazione della senatrice Emma Pavanelli nella regione Umbria.

Un primo ricorso elettorale, pervenuto il 19 agosto 2019, è stato presentato dall'avvocato Ricciardi e dalla signora Galgano, entrambi elettori del Senato nella circoscrizione Umbria, avverso la proclamazione della senatrice Pavanelli ed avverso una serie di atti antecedenti e presupposti, quali l'approvazione da parte della Giunta nella seduta del 26 giugno scorso della relazione del senatore Urraro per la regione Sicilia, poi trasfusa nel *Doc*. XVI, n. 2, approvato dal Senato nella seduta del 31 luglio scorso, nonché della relazione per l'attribuzione nella regione Umbria del seggio non assegnato nella regione Sicilia, approvata dalla Giunta sempre il 31 luglio 2019.

I ricorrenti sostengono che la verifica dei poteri, prevista dall'articolo 66 della Costituzione, attiene ad un «giudizio sui titoli di ammissione»

spettante alle Camere in regime di autodichia e non può estendersi anche alla proclamazione che invece compete all'Ufficio elettorale. In particolare, si osserva nel ricorso che la competenza spetterebbe, secondo la trasposizione del regime elettorale della Camera al Senato utilizzata per l'attribuzione del seggio non assegnato nella regione Sicilia, all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e non ad altri organismi: né all'Ufficio elettorale regionale poiché non conosce i dati elettorali degli altri Uffici regionali né al Senato che, in assenza di una graduatoria nazionale già consolidata ed asseverata dall'Ufficio centrale nazionale, non può in via arbitraria attrarre in autodichia le proclamazioni. In sostanza, i ricorrenti lamentano che l'autodichia riconosciuta dall'articolo 66 della Costituzione sussiste unicamente per giudicare «i titoli di ammissione dei suoi componenti», titoli di cui la signora Pavanelli è priva in quanto non proclamata da un Ufficio elettorale regionale o nazionale, ai quali la legge elettorale affida tale compito.

Nel ricorso si prospetta altresì la violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, perché viene alterato il rapporto tra popolazione e numero dei senatori, di cui l'Umbria aveva già beneficiato con l'elezione di sette senatori secondo il numero predeterminato dalla legge: in tal senso, i ricorrenti lamentano che il voto non è più uguale e personale perché gli elettori umbri pesano più di tutti gli altri ed allo stesso tempo eleggono un senatore scelto non con i loro voti, ma grazie a quelli degli elettori siciliani. Inoltre, con lo slittamento dei seggi da una regione all'altra non ci si candida in condizione di uguaglianza in violazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

Per tali ragioni, i ricorrenti chiedono che sia deliberata la contestazione dell'elezione della senatrice Pavanelli in ragione dell'erronea attribuzione nella circoscrizione regionale Umbria del seggio ottenuto dalla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia 2 ed il conseguente annullamento della sua elezione. In via subordinata, nel caso in cui la Giunta ritenga legittima la traslazione del seggio fuori la regione Sicilia, si chiede di escludere i candidati della stessa lista in regioni come l'Umbria che beneficiano di un numero di senatori minimo fissato dall'articolo 57, terzo comma della Costituzione, in deroga al successivo comma quarto.

Un ulteriore ricorso, inviato il 13 agosto 2019, è stato presentato dall'avvocato Alicata, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 2, il quale contesta l'attribuzione nella regione Umbria del seggio risultato non assegnato nella regione Sicilia, richiamando in primo luogo l'articolo 57 della Costituzione che sancisce che l'elezione del Senato avvenga a base regionale; da questo principio, ad avviso del ricorrente, discende che il legislatore ha coerentemente escluso, nel caso di esaurimento di candidati disponibili da parte di una lista, l'applicazione del procedimento adottato per l'elezione della Camera dei deputati. Infatti, secondo il ricorso, la legge elettorale ha espressamente escluso l'applicazione per il Senato dei commi 4, 6 e 7 dell'articolo 84 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L'illegittimità dell'assegnazione in altra regione del seggio risultato vacante nella regione Sicilia non può, secondo il ricorrente, essere superata nemmeno richiamando l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 che opera un doppio rinvio all'articolo 86 ed all'articolo 84 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Infatti, la ricostruzione ermeneutica adoperata nel *Doc.* XVI, n. 2, approvato dal Senato, per consentire l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, del citato d.P.R. risulterebbe *contra legem* – essendo esclusa chiaramente dal legislatore – e *contra constitutionem*, sia perché in violazione del principio dell'elezione del Senato su base regionale sia in violazione dell'articolo 1 della Costituzione perché verrebbe svilita la rappresentanza territoriale della Sicilia ed il voto, in particolare, degli elettori del collegio plurinominale Sicilia 2 i quali si vedrebbero rappresentati da un candidato mai votato in quanto appartenente a liste di altre regioni.

Pertanto, nel ricorso si sostiene che, poiché il seggio in questione non poteva essere assegnato alla lista MoVimento 5 Stelle, in assenza di candidati utilizzabili per via dell'esaurimento di tutti i rimedi residuali previsti dalla legge elettorale, deve essere rispettata la specificità territoriale, mantenendo l'assegnazione del seggio nello stesso collegio plurinominale Sicilia 2 nel quale la lista Forza Italia ha conseguito il più alto resto non utilizzato a livello regionale.

Alla luce di queste considerazioni, nel suddetto ricorso si chiede di annullare la proclamazione della senatrice Pavanelli e di assegnare due seggi – anziché uno – alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 2 e, quindi, di procedere alla relativa proclamazione a senatore del ricorrente, avvocato Alicata.

La senatrice controinteressata, Emma Pavanelli, ha prodotto una memoria il 25 settembre scorso, nella quale chiede il rigetto di entrambi i ricorsi in quanto a suo avviso infondati, sostenendo che nel caso in questione occorre seguire il principio del rispetto della sovranità popolare che ha decretato il suo favore per il MoVimento 5 Stelle: pertanto, a suo parere, qualsiasi soluzione che preveda l'assegnazione del seggio ad altre liste, diverse dal MoVimento 5 Stelle, sarebbe in contrasto con la volontà popolare.

Nella fattispecie, la memoria rileva che è condivisibile l'orientamento, adottato dalla Giunta e confermato dal Senato, che ha inteso salvaguardare il principio del *plenum* dell'Assemblea ed applicare l'articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato che individua alcuni criteri residuali laddove non sia possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 17-*bis* dello stesso Testo unico. Tra questi criteri si è adottato quello che prevede di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, mediante il doppio rinvio agli articoli 86 e 84, comma 4, del d.P.R. 361 del 1957 (Testo unico per l'elezione della Camera).

Questa soluzione, secondo la senatrice controinteressata, non si pone in contrasto con il principio dell'elezione del Senato a base regionale che

è sempre rispettata con le modalità ordinarie di attribuzione dei seggi. Nel caso in esame, tuttavia, si applica il predetto articolo 19 che costituisce una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta.

Nel rilevare peraltro che sono prive di fondamento le tesi prospettate dai ricorsi elettorali che riprendono questioni già esaminate e superate nel corso dell'*iter* parlamentare, la memoria contesta in particolare la tesi di una presunta incompetenza della Giunta poiché il combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 ed 86, comma 2, del d.P.R. 361 del 1957 si applica solo successivamente alla proclamazione, compiuta dall'Ufficio elettorale regionale che, infatti, nel proprio verbale ha rilevato correttamente che spetta alla Giunta delle elezioni la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti. Del resto, già nella XIV legislatura si pose un problema di attribuzione di seggi rimasti vacanti, senza che nessuno mettesse in dubbio la competenza della Giunta.

Infine, la senatrice Pavanelli contesta la prospettata violazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione per cui il voto non sarebbe più uguale e personale perché gli elettori umbri pesano più di tutti gli altri, ma eleggono un senatore scelto non con i loro voti. Nella memoria si ricorda al riguardo la giurisprudenza costituzionale secondo la quale i voti sono uguali solo nel momento della loro espressione e non è garantita la stessa efficienza nel determinare il risultato elettorale.

Il relatore richiama l'attenzione della Giunta, da un punto di vista procedurale, sull'intera vicenda che ha condotto alla proclamazione della senatrice Pavanelli nella regione Umbria.

Va infatti ricordato che solo in un secondo tempo, vale a dire dopo una decisione dell'Assemblea, la Giunta è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla necessità di individuare il candidato del MoVimento 5 Stelle da proclamare, in esito alla soluzione approvata dall'Assemblea stessa onde sopperire alla mancanza di candidati non eletti in quella lista nella regione Sicilia. Sulla base del criterio della circoscrizione in cui la lista in oggetto abbia riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, è stata individuata la circoscrizione della regione Umbria e pertanto è stata proposta la proclamazione della candidata Pavanelli, prima dei non eletti per la lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale 1 (unico nella regione predetta).

Ricostruita in questi termini la vicenda, sarebbe alquanto problematico prendere in esame i predetti ricorsi, proprio perché evidentemente sarebbe preclusa un'eventuale nuova decisione che la Giunta dovesse proporre all'Assemblea, in contrasto con i criteri contenuti nel *Doc*. XVI, n. 2, approvato dalla stessa Assemblea nella seduta del 31 luglio 2019. Vi è quindi una manifesta preclusione che dovrebbe condurre a considerare i ricorsi presentati inammissibili, sia per violazione del principio generale *ne bis in idem* sia in considerazione del principio specifico di diritto parlamentare (articolo 97, comma 2, del Regolamento del Senato), per cui

sono irricevibili «proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento».

Tuttavia proprio la novità e la complessità della questione hanno fatto sì che – a quanto è stato dato apprendere in via informale – sarebbero già stati presentati ricorsi davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei riguardi del Senato della Repubblica, con riferimento alla decisione *de qua*.

A questo punto appare ragionevole – pur nell'ambito delle premesse dubitative circa la stessa ricevibilità dei due ricorsi espresse in precedenza – attendere l'esito del giudizio della Corte costituzionale, che non potrà non avere un'incidenza diretta sulla legittimità o meno – in caso di mancanza di candidati non eletti in una circoscrizione – di proclamazioni in altre circoscrizioni, residualmente ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dell'articolo 84 del d.P.R. del 31 marzo 1957, n. 361.

Sulla base di queste argomentazioni propone alla Giunta di sospendere l'esame dei due ricorsi presentati con riferimento alla proclamazione della senatrice Pavanelli nella regione Umbria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale adita in sede di conflitto di attribuzione sulla questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Emilia Romagna

Il relatore PAROLI *(FIBP-UDC)* ricorda che la questione riguarda l'ineleggibilità del senatore Manca prospettata in un esposto presentato dal candidato primo dei non eletti nel collegio plurinominale n. 1 della regione Emilia Romagna. Rileva che da diverso tempo è pronto a riferire alla Giunta su tale tematica, nella convinzione che, alla luce di una normativa in tema di ineleggibilità che risale al 1957, ai diversi sistemi elettorali nel frattempo adottati e tenuto conto altresì delle implicazioni che attualmente si sviluppano nell'amministrazione comunale a seguito delle dimissioni di un sindaco, occorre un'interpretazione evolutiva che consideri anche quanto affermatosi nelle giurisprudenza presso l'altro ramo del Parlamento su casi analoghi. Tali elementi, unitamente alla circostanza che la questione è stata presentata tramite un esposto e non in un ricorso elettorale, lo indurrebbe a prospettare la non presa in considerazione dello stesso esposto.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* rileva che le questioni di diritto che sono di oggettiva rilevanza – come quella che ha illustrato il relatore – devono essere affrontate dalla Giunta indipendentemente dal fatto che siano contenute in un esposto o in un ricorso tempestivamente presentato.

Infatti, tale elemento formale non deve impedire alla Giunta di soffermarsi su tematiche di indubbia valenza.

Il relatore PAROLI *(FIBP-UDC)* tiene a precisare che le sue valutazioni preliminari non attengono allo strumento attraverso il quale sono state prospettate alla Giunta i rilievi circa la presunta condizione di ineleggibilità del senatore Manca, dato che l'esposto cui ha fatto riferimento non verrebbe considerato inammissibile, ma non preso in considerazione per argomentazioni di merito che nell'odierna seduta ha ritenuto di anticipare.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Circoscrizione Estero

Il correlatore CUCCA *(IV-PSI)* fa presente che nella giornata odierna è stata depositata dal presentatore di un esposto un'ulteriore memoria integrativa, alquanto articolata, che necessita di essere attentamente valutata. Per tale ragione propone di aggiornare i lavori su tale tematica.

La correlatrice D'ANGELO *(M5S)* si associa alla richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire – nel corso delle prossime sedute – l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. 1440 e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. 388 (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. 1089 (iniziativa legislativa popolare e *referendum)*;

disegno di legge n. 876 e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. 1144 e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. 859 e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. 897 (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. 1351 (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1477, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva – presentata dal senatore Gasparri – sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice PINOTTI *(PD)*, dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il PRESIDENTE comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché

il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1° febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica***, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPI ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni***

(1022) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CERNO ed altri. – Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica***

(1116) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Estensione del suffragio per l'elezione del Senato***

– e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1440

Art. 01.

01.1
CORBETTA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1.

1.1
MODENA

Sopprimere l'articolo.

1.2
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.
2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. L'articolo 5 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

CORBETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. – *1*. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.",

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.".

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.16

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.",

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.".

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.".

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.".

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18
CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.
2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.
3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.
4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".
6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".
7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".
8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".
9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".
10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".
11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20
CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"".

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21
CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le pa-

role: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

PARRINI, DE PETRIS, FARAONE, MARCUCCI, PERILLI, UNTERBERGER, BRESSA, GARRUTI, SUDANO

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

FAZZOLARI, LA RUSSA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si versava nella fase di espressione dei pareri sugli emendamenti proposti all'articolo 1. Richiede pertanto al relatore se intenda proseguire o se l'invocata esigenza di approfondimento della tematica permanga.

Il relatore LOMUTI *(M5S)* richiede il rinvio del seguito dell'esame per ulteriori approfondimenti.

Dopo che il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* ha avanzato critiche alla tempistica prefigurata, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,05, riprende alle ore 18,15.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta proveniente dalla maggioranza e, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame ad al-

tra seduta, nella quale – laddove fosse presentata una proposta emendativa a firma del Relatore – saranno dati termini ai commissari per eventuali subemendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda le future scadenze derivanti dall'assegnazione di un decreto-legge sulle intercettazioni, la necessità di proseguire l'esame di disegni di legge presso le Commissioni riunite 1ª e 2ª nonché l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di giustizia tributaria deferiti alle Commissioni 2ª e 6ª. Avverte che a tal fine riattiverà gli opportuni contatti con le Presidenze delle altre Commissioni interessate.

Saluta infine la senatrice Erika Stefani, nella sua veste di nuova componente della Commissione.

Si associano tutti i commissari.

La seduta termina alle ore 18,25.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla senatrice Pirovano, che entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Tosato.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, nel condividere le parole di benvenuto rivolte dal Presidente alla senatrice Pirovano, esprime il proprio rammarico per la scelta del senatore Tosato, entrato a far parte della 14ª Commissione, ringraziandolo al contempo per il contributo di competenza e di equilibrio dati ai lavori della Commissione bilancio.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI *(M5S)*, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di avere conferma che dall'individuazione di progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario MISIANI, nel rappresentare che il Governo non ha osservazioni al riguardo, mette a disposizione dei senatori alcune note di chiarimenti.

La relatrice BOTTICI *(M5S)* si riserva di prendere contezza delle note depositate al fine di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare opportuno aggiornare al triennio 2020-2022 e all'anno 2020 il riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura dagli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 8, comma 4. Più in generale, risulta necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di asseverare, in particolare, la correttezza della quantifi-

cazione come tetto o autorizzazione di spesa degli oneri previsti dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, e 8, comma 4, oltre alla sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria e amministrativa di cui agli articoli 1, comma 7, 5, comma 3, 6, comma 4, e 7, comma 4. Occorre, altresì, sempre attraverso la relazione tecnica di passaggio, acquisire conferma della sostenibilità del disposto di cui all'articolo 2, comma 3, che attribuisce agli enti territoriali la facoltà di incentivare, anche con misure premiali, l'installazione di defribillatori automatici e semiautomatici, «nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci».

Il rappresentante del GOVERNO osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati ha recepito quanto rappresentato dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze al fine di superare le criticità di carattere finanziario, e quindi consegna alla Commissione una nota che dà conto dell'*iter* del provvedimento, su cui il Governo non ha osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul provvedimento.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denomi-

nata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di dare risposta all'ulteriore richiesta di chiarimenti, relativa alla destinazione delle risorse stanziate per il 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PESCO comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 10,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente BAGNAI introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde all'interrogazione n. 3-01279 del senatore Siri ed altri sulla prassi bancaria di chiusura dei conti correnti oggetto di indagini evidenziando, in primo luogo, che il Ministero non è a conoscenza di condotte analoghe a quelle che vengono denunciate nella interrogazione stessa. La disciplina generale dell'ipotesi di recesso dal contratto di apertura di credito, come indicato dagli interroganti, è dettata dall'articolo 1845 del codice civile, ai sensi del quale, salvo patto contrario, la banca può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, solo per giusta causa, mentre nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato, è riconosciuto ad entrambe le parti il diritto di recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dalle parti o, in mancanza, in quello di 15 giorni.

La suddetta disciplina di carattere generale va, tuttavia, integrata con le specifiche disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che, all'articolo 33, comma 3, lettera a) prevede che: «se il contratto abbia ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore». In merito alla nozione di giustificato motivo, è intervenuto il Ministero dello sviluppo economico, stabilendo che, con siffatta espressione, si devono intendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, ivi inclusi quelli che afferiscono alla sfera del cliente, come il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito. Pertanto, nel caso in cui un intermediario venga a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a carico del cliente, cui sia associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure di adeguata verifica rafforzata di cui alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela (Allegato 2, lettera A, n. 3), rientrerebbe nell'autonomia negoziale di ciascun intermediario decidere di recedere dal contratto, in coerenza con l'obbligo, stabilito dalla normativa antiriciclaggio di rango primario e secondario, di adeguare nel continuo le misure adottate al rischio concretamente rilevato. Alla luce del quadro normativo ricostruito, il Ministero non ritiene che possa essere oggetto di valutazione l'introduzione di una circolare interpretativa che, non avendo rango di fonte del diritto, non potrebbe prevalere su quanto previsto dalla normativa vigente che, come indicato, consentirebbe alle banche di recedere, senza preavviso e in presenza di un giustificato motivo, dal contratto di apertura del credito e di conto corrente stipulato con il consumatore.

In conclusione il Sottosegretario dichiara la disponibilità del Governo a valutare le eventuali segnalazioni che dovessero pervenire e conseguentemente ad intervenire con norme di rango primario per eliminare possibili iniquità di trattamento.

Interviene in replica il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)*, che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e documenta casi specifici di chiusura di conti correnti senza apparente giustificazione da parte di principali

istituti bancari. Pur riconoscendo il diritto di recesso da parte della banca, l'interrogante evidenzia comunque un problema relativo alla natura del conto corrente. Egli infatti ritiene che, a fronte di norme che impongono il versamento di stipendi, pensioni ed emolumenti vari su un conto corrente e del divieto di circolazione del contante al di sopra di una certa soglia, gli istituti di credito debbano svolgere un servizio pubblico qualificabile come costituzionalmente garantito e che il conto corrente stesso – per gli effetti introdotti nell'ordinamento – rappresenti un elemento con il quale si esplica l'attività economica del cittadino, che diversamente rischia di diventare un apolide bancario. Dopo aver evidenziato che la chiusura di un conto – dato il carattere di fatto sanzionatorio – dovrebbe avvenire solo su disposizione dell'autorità giudiziaria e che i soggetti coinvolti ricevono un assegno circolare che nessuno è disponibile a cambiare, invita tutte le forze politiche ad una attenta riflessione sul tema.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde all'interrogazione n. 3-01280 del senatore Siri ed altri sulle limitazioni ai versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario, precisando preliminarmente che il provvedimento sulle comunicazioni oggettive esula dalla competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricadendo interamente nella sfera di attribuzione dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia. Su tale provvedimento, che disciplina modalità e tempistica di invio di dette comunicazioni, datato 27 marzo 2019 e reperibile *online*, il Ministro dell'economia e delle finanze non ha alcuno specifico potere di intervento, essendo destinato a fornire indicazioni di carattere tecnico, ad orientamento delle prassi operative degli intermediari bancari.

Per quanto di stretta competenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, sottolinea, comunque, che la normativa primaria con cui è stata introdotta la norma sulle comunicazioni oggettive (articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007) non reca traccia di autorizzazioni alla limitazione delle operatività da parte degli intermediari tenuti alle predette comunicazioni ed anzi, nel perseguire la finalità di ottimizzazione del circuito informativo tra le varie autorità preposte alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ne incentiva la trasmissione, rimettendo alla UIF il compito di individuare aree omogenee di interesse per le finalità suddette, da monitorare attraverso flussi comunicativi periodici e standardizzati, inerenti operatività contraddistinte da indici significativi di rischio.

Il Sottosegretario evidenzia quindi che la Banca d'Italia, sentita in proposito per i profili di competenza, ha fatto presente che il rifiuto da parte di diverse banche di prendere versamenti in contanti da parte degli utenti segnalato nell'interrogazione, non discende dalle limitazioni all'operatività in contanti previste dalla normativa antiriciclaggio, poiché tali limiti non si applicano ai trasferimenti che avvengono per il tramite di intermediari finanziari. Peraltro, nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, possono evidenziarsi numerose disposizioni, volte a rendere gli intermediari finanziari particolar-

mente attenti all'operatività in contanti, qualora essa sia frequente ed ingiustificata: in tal caso, ad esempio, viene fatto obbligo agli intermediari di condurre specifici approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base dell'operatività in parola. Nell'ambito dell'autonoma valutazione del rischio di riciclaggio, l'intermediario definisce poi nel documento di *policy* antiriciclaggio le concrete misure di adeguata verifica rafforzata, di volta in volta necessarie, per le fattispecie a più alto rischio individuate dall'intermediario stesso.

In conclusione, il Sottosegretario rileva l'adeguatezza delle norme in materia, ma ribadisce comunque la disponibilità del Governo a considerare con grande attenzione eventuali situazioni di criticità che dovessero emergere.

Interviene in replica il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)*, che si dichiara insoddisfatto della risposta. Infatti, dopo aver segnalato un rapporto tra istituti di credito e cittadini del tutto sbilanciato a favore dei primi, giudica inaccettabile che si sottovaluti il grave problema della mancata accettazione del contante da parte delle banche. Queste ultime non dovrebbero opporre alcun rifiuto in tal senso, riservandosi esclusivamente il diritto delle necessarie e opportune segnalazioni alla autorità competenti in materia di antiriciclaggio. In conclusione, ricorda incidentalmente che nello scorso mese di dicembre la Banca centrale europea si è espressa in maniera critica sulle disposizioni che limitano l'uso del contante giudicando del tutto sproporzionate quelle adottate, per esempio, in Grecia e Spagna.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Villarosa per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CGIL, CISL E UIL IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGANTO N. 244 (ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 137, schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del «Codice della

protezione civile», e del disegno di legge n. 716, recante «Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia».

Prende atto la Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* propone di esprimersi sull'atto dell'Unione europea n. COM (2018) 322 definitivo, recante la proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, anche alla luce delle possibili riduzioni di risorse destinate a interventi nel settore della cultura.

Con le dichiarazioni di adesione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CANGINI *(FIBP-UDC)*, Vanna IORI *(PD)*, Daniela SBROLLINI *(IV-PSI)*, IANNONE *(FdI)*, BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* e LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, nonché del PRESIDENTE, la Commissione conviene di integrare l'ordine del giorno a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto dell'Unione europea n. COM (2018) 322 definitivo.

SULLA PETIZIONE N. 371 IN MATERIA DI MANOVRA ANTISOFFOCAMENTO

Il PRESIDENTE avverte che è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 371 presentata dalla signora Morena Quarta, concernente la formazione obbligatoria sulle manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione nonché sul primo soccorso pediatrico. Propone di discutere tale petizione congiuntamente al disegno di legge n. 641 che la Commissione sta esaminando in sede redigente, integrando in tal senso l'ordine del giorno della Commissione.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa il senatore Cangini ha chiesto di rinviare la conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 348, anche per consentire la presentazione e illustrazione di una proposta alternativa di risoluzione; su tale proposta si è

svolto un dibattito nel quale hanno preso la parola, con diversità di posizioni, i rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, dopo aver presentato una nuova proposta di risoluzione per l'affare assegnato in titolo, pubblicata in allegato, propone di rinviare alla prossima settimana l'esame dell'affare in titolo, al fine di consentire la presentazione della proposta alternativa di risoluzione preannunciata; nel ricordare l'ampia disponibilità già dimostrata, considera che la conclusione dell'esame non possa essere differita oltre l'inizio della prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 348

La 7ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Commissione ha svolto un'ampia attività conoscitiva finalizzata ad approfondire le diverse istanze di revisione dei parametri e criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico dello spettacolo (FUS), nonché le criticità e le eventuali proposte di modifica dei criteri di riparto del medesimo Fondo, attraverso il confronto con le diverse realtà operanti nel settore: dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi;

preso atto che:

con riferimento al Documento conclusivo della richiamata indagine conclusiva – Doc. XVII, n. 1, qualsiasi intervento di riforma del funzionamento del FUS deve muovere dal riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale e valorizzazione del territorio;

valutato che:

appare necessario, oltreché opportuno, garantire la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano detto funzionamento (ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi), anche mediante l'introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti, in modo da evitare rendite di posizione e garantire un'adeguata qualità delle attività finanziate;

considerato che:

da tempo gli spettacoli circensi tradizionali hanno abbandonato lo spazio «circolare» e i codici che ne avevano decretato la fortuna in epoca moderna, dal diciottesimo secolo in avanti, quando le antichissime discipline acrobatiche insieme con le arti comiche ed equestri si fusero in un'unica rappresentazione;

il circo continua a essere apprezzato per i suoi noti contenuti artistici anche se rispetto all'uso degli animali si è levata, con consapevolezza e sensibilità crescenti, la protesta dei cittadini e la disaffezione del pubblico;

per imparare gli esercizi dello spettacolo gli animali subiscono addestramenti generalmente basati su coercizioni fisiche e psichiche;

le loro esibizioni sono il risultato di una serie di azioni di coercizione continuate la cui conseguenza ultima è una distorsione del rapporto uomo-animale;

importanti sentenze della Corte di cassazione hanno sancito la continuità giurisprudenziale con le precedenti pronunce sulle disposizioni, ora riformate, in materia di maltrattamento di animali, di cui alle fattispecie penalmente sanzionate dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e dal novellato articolo 727 del Codice penale sul maltrattamento di animali;

le stesse amministrazioni comunali, in attesa di una legge che ne bandisca l'utilizzo, si sono provviste di precise ordinanze tese a regolamentare la presenza di circhi con animali sul territorio di competenza; a tal proposito si evidenzia come in alcuni casi tali ordinanze abbiano dato luogo a contenziosi dinnanzi al TAR che, nei casi segnalati dall'Ente Nazionale Circhi, si sono risolti con sentenze avverse; l'esistenza di tali contenziosi dimostra comunque la tendenza di alcune amministrazioni comunali a interpretare in senso restrittivo le norme esistenti che consentono lo stabilimento dei circhi;

il decreto ministeriale 27 luglio 2017, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, prefigura l'ipotesi di circo senza animali e richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che la domanda di contributo presentata dalle imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo sia corredata dalla dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i delitti in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;

la legge 22 novembre 2017, n. 175, «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», all'articolo 2, comma 4, lettera h prevede la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

valutato infine che:

i citati criteri di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo posti a tutela degli animali, di cui all'articolo 30 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, costituiscono uno strumento positivo che occorre tuttavia integrare valorizzando maggiormente le ipotesi di dismissione dell'utilizzo degli animali;

autorevoli soggetti auditi dalla 7ª Commissione hanno sottolineato le ragioni che sottostanno alla generale crisi del settore circense e a una crescente precarietà, vieppiù aggravata dalle accuse di maltrattamento agli animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica;

riepilogate sinteticamente le posizioni espresse dai soggetti auditi, quali:

l'Ente nazionale circhi, il quale dopo aver ribadito il ruolo e l'importanza culturale, artistica e imprenditoriale dello spettacolo circense, e

richiamata l'attenzione su una serie di problematiche generali, da tempo inerenti le attività circensi, si è dichiarato a favore di una rigorosa regolamentazione della presenza degli animali nei circhi non condizionata da una ideologizzata eliminazione della loro presenza. Sul tema dell'utilizzo degli animali l'Ente ha informato la Commissione di aver già spontaneamente prodotto un regolamento per l'educazione e l'esibizione degli animali nei circhi finalizzato a dare uno strumento utile per certificare gli *standard* relativi al benessere degli animali nell'impiego degli stessi; allo stesso tempo ha rammentato che il processo spontaneo di graduale riduzione e razionalizzazione della presenza degli animali nei circhi è già in atto;

la LAV Onlus, la quale ha affermato con chiarezza la sua posizione ormai consolidata da anni: vietare l'utilizzo degli animali nei circhi e favorire invece la riconversione degli spettacoli e il sostegno alle attività artistiche umane. A supporto di tale posizione si è più volte richiamato l'orientamento normativo in tal senso di molti Paesi, anche membri UE e la linea politica del precedente Governo che anche con riferimento al disegno di legge «Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio» esprimeva la volontà del superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi; volontà confermata, da ultimo, anche dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ai fini dunque del superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e nell'ottica di una ridefinizione dei criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi del FUS, la LAV Onlus ha chiesto che non sia più finanziato l'utilizzo degli stessi ma anzi si sostenga la riconversione dei numeri e delle attività circensi, con l'auspicio che tale riconversione avvenga al più presto anche in conseguenza della crisi economica, finanziaria, occupazionale e di pubblico del settore circense che rende necessario un rinnovamento orientato verso forme di circo contemporaneo che non prevedano appunto l'utilizzo di animali;

la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI), la quale ha ribadito, come già nell'audizione svolta nel 2017, che è necessario garantire la salute e il benessere degli animali, nonché la salute pubblica, e ha sottolineato di volere adottare in tal senso un approccio scientifico mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche acquisite in materia di rapporto uomo – animale tipico delle attività circensi tradizionali che oltre ad essere anacronistiche propongono una visione distorta del suddetto rapporto, senza tenere in considerazione il rispetto delle esigenze etologiche degli animali. La FNOVI ha richiamato inoltre l'attenzione su tutti quei fattori «stressogeni» tipici degli spettacoli circensi che influiscono notevolmente sul benessere animale e si dichiara dunque contraria alla detenzione degli animali per scopi ludici dell'uomo;

esaminati i contributi scritti pervenuti da altri soggetti non auditi direttamente in 7ª Commissione, quali:

la Federazione europea detentori animali esotici (FEDEA), la quale si è dichiarata a favore del mantenimento dell'utilizzo degli animali nei circhi attraverso una corretta regolamentazione e dando agli operatori del settore la possibilità di gestire i Centri di recupero degli animali dismessi e/o anziani. In linea generale FEDEA ha chiesto una regolamentazione del settore circense attraverso una collaborazione costruttiva con gli imprenditori del settore;

Club amici del circo, che si è espresso a favore di un percorso di crescita e progresso in materia di animali nei circhi basato su criteri scientifici e oggettivi e finalizzato «a regolamentare senza vietare individuando i modi adeguati per lavorare con gli animali in funzione del loro benessere, rifiutando il pregiudizio «addestramento=maltrattamento»;

il signor Armando Alò, membro di CADEC e socio FEDEA, ha espresso la sua totale contrarietà alla dismissione degli animali nei circhi per l'impatto negativo che tale dismissione avrebbe sul settore;

il Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), che ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare il benessere degli animali presenti nei circhi sulla base di parametri metabolici e sull'osservazione oggettiva e in tempi giusti. Tale valutazione dev'essere libera da condizionamenti ideologici e convinzioni personali e tenere conto del legame affettivo che viene a crearsi tra uomo e animale nonché delle conseguenze, in termini di benessere fisico e psicologico, generate dalla separazione;

SIVELP ha rilevato anche che da più di dieci anni i veterinari ufficiali del Servizio Sanitario nazionale effettuano regolarmente controlli sulle condizioni di detenzione, e quindi di benessere, degli animali nei circhi e ha affermato – senza che sia disponibile al momento documentazione al riguardo – che la maggioranza di tali controlli non evidenzia irregolarità;

ritenuto dunque che occorrano interventi espressamente mirati alla promozione di uno spettacolo che, pur nel rispetto della tradizione, sappia contaminare le diverse arti, adeguandosi ai tempi e recepire quei valori che costituiscono ormai uno *standard* di civiltà, tra cui, *in primis*, il diritto alla libertà per gli animali, siano essi nati in cattività o prelevati in natura;

ricordato che il circo senza animali è già diffuso e gode da tempo di grande prestigio: basti pensare al tanto conosciuto quanto celebrato *Cirque du soleil*;

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS, tenendo conto di quanto già previsto dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e dalla legge 22 novembre 2017, n. 175, «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e nelle more dell'approvazione di provvedimenti normativi che prevedano il superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi, l'opportunità di disincentivare i circhi che utilizzano ani-

mali e che non si impegnino a non acquisirne di nuovi, garantendo un adeguato monitoraggio di tali processi di dismissione.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(918) ***TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio 2019.

Il presidente relatore VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che il 25 giugno ed il 9 luglio 2019 si è svolta la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933. Successivamente la Commissione ha proceduto a svolgere un ciclo di audizioni che ha coinvolto diversi soggetti e si è concluso nella giornata odierna.

Illustra quindi una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato), che raccoglie i principali elementi comuni dei tre disegni di legge.

Sottolinea, in particolare, come il testo si presenti quale sintesi dei tre disegni di legge precedentemente depositati, ponendosi come obiettivo di trovare il punto di incontro tra tutti gli operatori coinvolti nella filiera del tartufo, a partire dai tartufai sino a raggiungere gli imprenditori.

Fa presente che l'esigenza di una rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore anche, e soprattutto, al fine di superare, con l'abrogazione, le disposizioni contenute all'interno della legge n. 752 del 1985, tutt'ora in vigore, principalmente in relazione alla normativa dell'Unione Europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici ed istituzionali di tale filiera, al fine di delineare principi condivisi per agevolare la stesura del presente testo unificato.

Richiama infine brevemente i principali contenuti del disegno di legge, che consta di sei capi e ventisei articoli, che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure finanziarie, transitorie e finali.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice LA MURA *(M5S)*, il presidente relatore VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che il testo presentato è frutto di un lavoro di sintesi ed è stato predisposto con la collaborazione dei presentatori dei tre disegni di legge in esame, che ne hanno sostanzialmente condiviso i contenuti.

Su proposta del presidente la Commissione conviene pertanto di adottare il testo unificato presentato dal presidente relatore quale base per il seguito dell'esame e di rinviare altresì alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame, pervenuto in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Successivamente si è svolta la fase delle audizioni che, grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti, ha consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge: tale fase, pertanto, può essere dichiarata conclusa.

Ricorda infine che, nel precedente Ufficio di presidenza della Commissione, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per il 15 gennaio 2020.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* ritiene sia opportuno posticipare tale termine.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputati Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra il testo in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed assegnato alla Commissione in sede referente, che mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Il provvedimento si compone di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I – intitolato «Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari» – l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 – che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili – nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II – intitolato «Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione» – l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti ali-

mentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): *a)* definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; *b)* introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; *c)* definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; *d)* introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore BATTISTONI *(FIBP-UDC)* segnala che sono stati presentati sullo stesso argomento altri disegni di legge.

Il presidente VALLARDI rassicura che tali testi, non appena assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 810, 918, 933

NT

VALLARDI, *relatore*

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;

b) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;

c) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;

d) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizate con tartufo;

e) i controlli e le sanzioni;

f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane, nonché l'adeguato sostegno alla valorizzazione del tartufo, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla presente legge e non possono delegare ad enti subordinati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;

b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;

d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;

f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;

g) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;

l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;

m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1 lettera *m)* secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3.

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.

4. Il piano di settore ha durata massima di 10 anni.

5. Le indicazioni contenute del piano nazionale danno istruzioni tecniche di coordinamento alle norme contenute nel testo unico forestale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

Art. 5.

(Tutela e gestione degli habitat *di produzione del tartufo)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le orga-

nizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a del presente articolo, non possono essere rese pubbliche;

d) le regioni e provincie autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle provincie autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e coltivatori diretti, deroghe per una sola

istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

CAPO II
CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6.

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e varietà:

a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);

b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);

c) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 del presente articolo.

4. Altre specie edibili non ricomprese all'interno dell'elenco di cui al comma 1 o autorizzate secondo il comma 3 del presente articolo, possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

5. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7.

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. La tabellazione, di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

7. Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi rientrano nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Art. 8.

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita, e qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente indicate dal piano regionale di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

Art. 9.

(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10.

(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11.

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonchè le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà fornire gli elenchi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

Art. 12.

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;

b) la raccolta dei tartufi fuori dal periodo di raccolta.

3. È sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano qualora lo si ritenga opportuno e, comunque, in base alle consuetudini locali di raccolta.

5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Qualora, si tratti di Tuber magnatum Pico, tale limitazione si riduce a 100 grammi.

6. I tartufai professionisti in possesso di partita iva o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi 692 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 4 del presente articolo.

Art. 13.

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

a) l'ecologia dei tartufi;

b) i principi di tartuficoltura;

c) il contenuto della presente legge e degli eventuali decreti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) i princìpi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. Non è previsto il superamento della prova d'esame di cui al comma 1, per tutti coloro che siano già titolari del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e raccolta del tartufo.

5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere ed adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15.

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

a) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum: dal 1 maggio al 30 agosto;

b) Tuber magnatum Pico: dal 15 settembre al 31 gennaio;

c) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) Tuber macrosporum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) Tuber mesentericum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) Tuber melanosporum Vitt.: dal 1 dicembre al 15 aprile;

g) Tuber brumale Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile;

h) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry: dal 1 gennaio al 15 aprile;

i) Tuber borchii Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16.

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi italiani, nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

5. Il comma 4 del presente articolo non si applica ai tartufi prodotti in tartufaie coltivate.

Art. 17.

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 5 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.

Art. 18.

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio può dichiarare in modo volontario l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23 .

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19.

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

3. Le aziende di cui al comma 1, devono essere in possesso dell'autorizzazione vivaistica regionale come prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Capo V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.
(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.

3. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

4. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo n. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento del 15 marzo 2017, n. 625.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 16 per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *b)* comma 1 del presente articolo prevede la revoca del tesserino per almeno 5 anni.

3. La violazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

4. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista per le sanzioni di cui ai commi precedenti.

6. La competenza a comminare le sanzioni di cui ai commi precedenti spetta alle regioni.

7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

8. Le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

9. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito «contributo ambientale».

2. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo ambientale stabilito al comma 1 del presente articolo è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà, anche se da loro condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entra e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. È demandato ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

8. All'attuazione della presente norma si provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

Art. 24.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufaie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26.

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione n. 3-00302 della senatrice Paola Boldrini, sulle nuove disposizioni che regolano l'esenzione per l'acquisto degli alimenti senza glutine.

Ricorda anzitutto che il Ministero della salute ha mantenuto l'erogabilità degli alimenti senza glutine destinati ai soggetti celiaci, nonostante il fatto che l'evoluzione normativa a livello europeo ne abbia soppresso lo «*status*» di prodotti dietetici, equiparandoli agli alimenti ordinari.

Fa quindi presente che, a causa del mutato quadro normativo, si è reso necessario rivalutare le categorie di alimenti senza glutine erogabili ed aggiornare i tetti di spesa, fermi al 2001, nell'intento di continuare a mantenere invariato il sostegno ai celiaci e di consentire a tali soggetti di seguire una dieta priva di glutine.

Per lo svolgimento di tali attività, è stato designato un gruppo di lavoro *ad hoc*, costituito da rappresentanti dei pazienti (Associazione Italiana Celiachia-AIC), del mondo scientifico, del settore industriale, delle Regioni e del Ministero della salute. Sulla base delle indicazioni e proposte di tale gruppo è stato emanato il decreto ministeriale 10 agosto 2018, «Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», il quale ha ac-

quisito in data 10 maggio 2018 il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni.

Il decreto ministeriale in questione ha riguardato i limiti di spesa definiti dal decreto ministeriale del 4 maggio 2006 che sono stati aggiornati alla luce dei prezzi attualmente praticati sul mercato. I criteri utilizzati sono stati quelli presenti nei decreti ministeriali dell'8 giugno 2001 e del 4 maggio 2006, sulla base quindi dei prezzi degli alimenti di base senza glutine (pane, pasta e farina) rivalutati del 30 per cento.

Avendo l'Associazione dei pazienti (AIC) rappresentato l'impossibilità per tutti i celiaci di accedere all'acquisto gratuito dei prodotti in canali alternativi a quello farmaceutico, per evitare delle penalizzazioni a livello regionale sono stati presi come riferimento, ma solo in via transitoria, esclusivamente i prezzi praticati nelle farmacie.

Per quanto concerne l'incidenza del fabbisogno energetico a livello individuale sul calcolo dei tetti di spesa, evidenzia che sono state tenute in conto le indicazioni al riguardo dei LARN 2014, distinte per sesso e fasce di età, adottando quelle relative al secondo livello di attività fisica al fine di promuovere e sostenere uno stile di vita sufficientemente attivo.

Ne consegue che le modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 10 agosto 2018 non solo non comportano alcuna limitazione assistenziale rispetto alla situazione precedente, come peraltro riconosciuto dalla stessa Associazione Italiana Celiachia, ma offrono, in alcune realtà territoriali, ai pazienti celiaci la possibilità di acquistare i prodotti anche presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Soggiunge che, al termine della descritta evoluzione normativa, con il decreto ministeriale 10 agosto 2018, si è intervenuti anche nella revisione degli alimenti senza glutine inseriti nel registro nazionale.

L'esigenza di tale revisione, pertanto, era conosciuta e condivisa nei termini in cui è stata effettuata sia dall' Associazione Italiana Celiachia (AIC), che dagli operatori del settore.

L'obiettivo perseguito è stato quello di mantenere l'erogabilità dei soli ex prodotti dietetici, cioè i sostituti degli alimenti tradizionali caratterizzati dalla presenza di cereali gluteinati, quali in particolare pane, pasta e pizza che hanno sempre rappresentato il riferimento esclusivo dei prodotti erogabili ai celiaci.

Rende noto che, per chiarire i tempi di applicazione dello stesso decreto ministeriale, a seguito delle richieste di interpretazione pervenute da alcune Regioni, il Ministero della salute ha fornito specifiche indicazioni con una nota in data 26 settembre 2018.

Sottolinea che, ad oggi, alcune Regioni consentono l'acquisto dei prodotti nella GDO e nei negozi specializzati, mentre altre hanno «dematerializzato» il sistema, e rimarca, in proposito, che la difformità organizzativa a livello regionale, oltre a creare disparità di trattamento, rappresenta un ostacolo alla libera concorrenza, che invece permette una riduzione fisiologica dei prezzi: allo scopo di pervenire ad una situazione uniforme a livello nazionale riguardo alle modalità di erogazione, nonché per assicurare la possibilità di acquistare i prodotti anche al di fuori delle far-

macie e della Regione di residenza, è stato istituito un ulteriore Gruppo di lavoro, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, per concordare soluzioni condivise ed omogenee. Il Gruppo di lavoro intende conseguire i seguenti obiettivi: garantire lo stesso trattamento a tutti i cittadini celiaci; monitorare l'intero processo di assegnazione, distribuzione e spesa del «*budget*»; costituire sistemi regionali dematerializzati, più aggiornati e più aperti nei confronti delle esigenze del cittadino celiaco; mettere in comunicazione i diversi sistemi regionali tra di loro; assicurare un servizio più efficiente al cittadino, ottenendo anche risparmi di spesa.

Ricorda altresì che il Ministero della salute ha provveduto ad inviare alle Regioni e Province Autonome un questionario per poter mappare la situazione esistente nelle diverse realtà territoriali.

In conclusione, fa presente che il Gruppo di lavoro ha ultimato l'attività relativa all'aggiornamento del Registro e assicura che sarà sua premura tenere aggiornata la Commissione in merito agli ulteriori sviluppi.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* si dichiara soddisfatta della risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01021 della senatrice Rizzotti, sull'inserimento dei *test* prenatali non invasivi all'interno dei LEA.

Premette che, attraverso il ricorso alla diagnosi prenatale, è possibile monitorare lo stato di salute e del benessere del feto durante il corso della gravidanza, attraverso una serie di indagini, strumentali e di laboratorio, mediante le quali si intende identificare le patologie che interessano il feto, su base genetica, infettiva, iatrogena o ambientale.

Allo stato attuale, è possibile individuare soltanto alcune patologie del feto, tuttavia la diagnosi prenatale sta facendo registrare grandi passi in avanti e consente di guardare al futuro con maggiori prospettive.

Le varie tecniche di diagnosi prenatale oggi messe a punto permettono di individuare alcune patologie malformative multifattoriali, le anomalie cromosomiche e le malattie geniche di cui si conosca lo specifico difetto, nonché la presenza del genoma di agenti infettivi.

Nell'ambito delle tecniche di diagnosi prenatale, gli «*screening*» prenatali non invasivi *(Non Invasive Prenatal Testing* – NIPT) si basano sull'analisi del DNA libero di origine fetale (cell free fetal DNA, cffDNA), presente nel circolo ematico materno, a partire dal primo trimestre di gravidanza.

Il NIPT non è un test diagnostico, bensì appunto uno «*screening*» che permette, analizzando il cffDNA mediante l'applicazione di opportuni algoritmi, di definire la probabilità che il feto sia affetto da una delle principali trisomie trisomie autosomiche (trisomia 21 [T21], trisomia 18 [T18], trisomia 13 [T13]) o da un'aneuploidia dei cromosomi sessuali.

Come evidenziato nel documento predisposto nel 2015 dal Gruppo di lavoro della Sezione I del Consiglio Superiore di Sanità: «*Screening prenatale non invasivo basato sul DNA (Non Invasive Prenatal Testing* –

NIPT)», l'introduzione del NIPT nella pratica clinica ha aperto un dibattito basato su argomentazioni, rispettivamente, a favore e contrarie al suo impiego come metodo di «*screening*» delle gravidanze.

Ciò posto, osserva che queste tecniche pongono taluni problemi a mano a mano che aumenta il numero delle patologie genetiche individuabili.

La disponibilità di una grande mole di informazioni attraverso un semplice prelievo di sangue cambia la visione generale della indagine prenatale, amplificando talvolta problematiche già presenti; ad esempio l'opportunità di offrire il NIPT a tutte le donne in gravidanza, o piuttosto solo a quelle a maggior rischio di specifiche malattie genetiche nei propri figli.

Fa presente che, al momento attuale, in Italia il NIPT viene «proposto» presso alcuni poliambulatori e laboratori privati, per lo più collegati con aziende commerciali, che si fanno carico di eseguire materialmente il test, i cui risultati sono stati validati da documenti prodotti da alcune Società Scientifiche.

Soggiunge che taluni laboratori nazionali stanno iniziando ad effettuare il test in maniera autonoma ed altri si stanno all'uopo attrezzando e che il test è a carico dell'utente, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro.

Ricorda che lo studio del Consiglio Superiore di Sanità ha stimato che l'utenza di questo Servizio possa interessare potenzialmente, al momento attuale, nel nostro Paese circa 50.000 madri ogni anno, e ha posto in evidenza che la valutazione del rapporto costo-beneficio del NIPT non è agevole.

Infatti, qualsiasi modello di implementazione del *test* dovrebbe tenere conto di una serie di variabili, tra cui l'effettiva accettazione del test da parte delle gestanti, il tasso di falsi positivi nel caso in cui il test sia esteso a più aneuploidie, l'accettazione della diagnosi invasiva in presenza di un test positivo, il tasso di interruzione della gravidanza dopo la conferma della patologia fetale.

La valutazione dell'impatto economico derivante dall'introduzione del NIPT nel Sistema Sanitario in Olanda ha evidenziato che il NIPT è il più efficace metodo di «*screening*» primario, ma al momento è anche quello più costoso: l'uso del NIPT come test di «*screening*» principale risulta quindi vincolato ad un significativo abbattimento dei costi della tecnica.

Rammenta, altresì, che altre metodologie, e in primo luogo lo «*screening combinato*», danno informazioni aggiuntive più ampie, rispetto al solo assetto cromosomico (ad esempio malformazioni cardiache), per cui non sarebbe corretto considerare il NIPT come test sostitutivo.

Fa rilevare che, più in generale, come viene ribadito dalle Società Scientifiche in accordo con le raccomandazioni a livello internazionale, ogni test genetico deve essere inserito all'interno di un percorso complesso ed esaustivo, che ricomprende la consulenza genetica. Di fatto, il test genetico non è di per sé migliore di un altro, ma certamente può es-

sere più appropriato di un altro, e ad esso si deve far riferimento nell'interesse prioritario della paziente.

Ritiene che, nella prospettiva di offrire in Italia lo «*screening*» delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, si dovrà anche programmare la centralizzazione dei laboratori di «*screening*» in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi, che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva. La centralizzazione riguarderebbe l'esecuzione del test, mentre la sua gestione, in termini di accettazione (consulenza pre-test, consenso informato) e comunicazione dell'esito (consulenza post-test), deve essere organizzata tenendo conto delle diverse realtà territoriali.

Sottolinea la necessità che tale rete sia collegata ai centri/servizi di medicina fetale ed ai laboratori di genetica per la gestione dei casi con test positivo.

Da ultimo, riguardo alla proposta di inserimento della prestazione tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN (allegato 4 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017), assicura che la stessa sarà sottoposta alla istituenda Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, che si dovrà pronunciare avvalendosi delle Regioni e con il coinvolgimento delle competenze tecnico-scientifiche (ISS, CSS, Società scientifiche, FNOMCEO, SIMMG, ecc.).

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

La presidente CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno e, accedendo a una richiesta della senatrice Boldrini, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(320) ***MARSILIO. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***

(947) ***Cinzia LEONE ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale***

(1410) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni***

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(1501) ***Sonia FREGOLENT ed altri. – Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-ospedalieri***

– e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice BINI *(PD)* illustra partitamente i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di adottare il disegno di legge n. 1441 come testo base, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* chiede che sia presa in considerazione la possibilità di designare un correlatore tra i componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi di opposizione, considerato che i disegni di legge in discussione godono di un consenso politico trasversale.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* auspica che il termine per la presentazione delle proposte di audizione sia stabilito in maniera tale da consentire la previa consultazione della documentazione già acquisita durante l'*iter* in prima lettura, nonché una riflessione in relazione alle osservazioni formulate sul testo dal Servizio studi.

La presidente CANTÙ assicura che la proposta della senatrice Fregolent sarà valutata dalla Presidenza della Commissione, che renderà note le proprie determinazioni nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Tenuto conto dell'auspicio formulato dalla senatrice Boldrini, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte di audizione alle ore 12 del prossimo lunedì 20 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 8 gennaio 2020

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE esprime, a nome della Commissione, gli auguri al senatore Paolo Tosato e il benvenuto nella Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1049) ***FERRARA ed altri. – Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo che introduce modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento.

Esso mira ad aggiornare un testo la cui ultima modifica risale al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE.

La legge n. 185 del 1990 necessita, inoltre, di essere modificata in quanto le sue disposizioni non sempre hanno conseguito l'obiettivo di impedire in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi che li hanno utilizzati in conflitti armati o che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Al fine di superare tali criticità, il presente disegno di legge è volto ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti; a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo compilata ai sensi dell'articolo 5 della legge citata; ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento; a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), già previsto dalla formulazione originaria della norma del 1990 e successivamente soppresso.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli: l'articolo 1 novella gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-*bis*, 10-*bis*, 15, 20-*bis*, 20-*ter* e 27 della legge ed introduce l'articolo 20-*quater*; l'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, inserisce un esplicito riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Con la lettera *b)* viene istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, per la concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per progetti volti alla realizzazione di veicoli o sistemi ad uso civile e per la promozione del ruolo dell'Italia nel settore del «*dual use*».

La lettera *c)* amplia i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento deve essere vietata. Con riferimento, in particolare, ad eventuali violazioni dei diritti umani, la modifica introdotta dalla lettera *c)*, numero 2), estende gli atti su cui basare tale valutazione a qualsiasi documento, anche non vincolante, approvato con votazione in seno ad una delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, non più limitandolo quindi alle Nazioni Unite, all'Unione europea e al Consiglio d'Europa. La stessa lettera *c)*, al numero 1), aggiunge un divieto specifico di esportazione, transito e trasferimento di materiali d'armamento verso i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza diventa, mediante questo intervento legislativo, elemento indispensabile per la selezione dei Paesi con cui l'Italia potrà intrattenere i suddetti scambi.

Le disposizioni introdotte dalle lettere *d)* ed *e)* limitano la deroga prevista per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice degli accordi NATO e degli accordi di cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della difesa, le concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare, inserendo una clausola che vieti comunque di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La lettera *f)* introduce un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi dello stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si inserisce la previsione di nuovi

criteri quantitativi superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera *h))*.

La lettera *g)* introduce il comma 11-*bis* per assicurare che le operazioni di cui alla presente legge siano svolte in osservanza dei principi del diritto internazionale, con un riferimento esplicito al Trattato sul commercio delle armi *(Arms Trade Treaty*, adottato a New York il 2 aprile 2013), concluso ed entrato in vigore successivamente all'ultima modifica della legge.

Le lettere *n)* ed *o)* recano disposizioni tese a ristrutturare le modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento – già prevista a legislazione vigente dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 – introducendo, con la tabella di cui all'allegato A, un modulo per la sua compilazione che la renda più intuitiva, trasparente e chiara. Si introduce altresì, un'ulteriore tabella, riportata nell'allegato B, per organizzare in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione. In aggiunta, si assegna al Ministero degli affari esteri (MAECI) il compito di individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.

Nell'ottica di potenziare i poteri di indirizzo del Parlamento, alla stessa lettera *o)*, si aggiunge, ferma restando la sovramenzionata relazione consuntiva, anche una relazione previsionale di indirizzo che delinei le tendenze delle esportazioni di armamenti per l'anno in considerazione e riporti lo stato di avanzamento della riconversione industriale ed i progressi nella lotta al traffico illecito di armamenti.

La lettera *r)* concerne i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale.

Con le lettere *s)* e *t)*, viene ampliata la possibilità di sospensione delle autorizzazioni in casi accertati di violazioni del diritto internazionale o di accordi internazionali che facciano rientrare il Paese destinatario nella lista dei Paesi verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990.

Con le lettere *u), v)* e *z)* – che sostituiscono gli articoli 20-*bis* e 20-*ter* ed inseriscono l'articolo 20-*quater* – viene riformato il sistema dei controlli. L'aspetto innovativo riguarda l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI.

Inoltre, si prevede che i controlli possano essere effettuati senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende. Vengono inserite due nuove attività che il nucleo può svolgere nell'ambito delle proprie verifiche: visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa e confrontare, a scopo di controprova, i dati

ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti. Con la novella introdotta dall' articolo 20-*quater* si dispone che il nucleo debba presentare al MAECI e al CISD, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.

Infine, l'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni sull'*iter* del disegno di legge, cui risponde il presidente BOSSI.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* ritiene necessario approfondire i temi posti dal provvedimento, anche con un ciclo di audizioni nelle Commissioni di merito. Tra le varie questioni, che si riserva di declinare in un successivo intervento. segnala in particolare la necessità di chiarire se, con l'atto in esame, si miri a intervenire sulla problematica della triangolazione nel commercio degli armamenti, con il coinvolgimento indiretto di Stati terzi rispetto a quelli di effettiva destinazione delle armi.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* interviene nuovamente rilevando come vada chiarito se sul tema specifico posto ci siano interventi imposti dagli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea o alla NATO ovvero se si tratti di una iniziativa unilaterale italiana, che rischia di essere distonica rispetto all'attuale contesto di riferimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1378) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

L'Italia, ai sensi della Convenzione intergovernativa fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, ratificata con legge n. 196 del 27 novembre 2017, partecipa ai costi di costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X *(European X-Ray free-electron laser «European XFEL»).*

Il disegno di legge in esame risulta necessario per la Ratifica del Protocollo di ingresso del Regno Unito nella sopracitata Convenzione.

Il progetto *European X-Ray free-electron laser* («*European XFEL*») ha lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillanza, e per il loro uti-

lizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Con tale infrastruttura, avviata nel 2005, in esercizio dal luglio 2017 e destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

Gli Stati firmatari della Convenzione sono, oltre all'Italia, la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria.

Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a contribuire ai costi di costruzione, con importi variabili dai 4 milioni di euro per la Grecia, ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive sino a 41,6 milioni di euro.

La Gran Bretagna, che ha partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma ha deciso di non partecipare alla Convenzione reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico. Alla fine del 2014, tuttavia, in prossimità della conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. Nella relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica si evidenzia come la partecipazione della Gran Bretagna arricchirà notevolmente il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL*, apportando un innegabile vantaggio al progetto. L'ingresso del Regno Unito nel progetto, unito alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa vedrà ridursi la propria quota di partecipazione fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.

Il Protocollo, composto da un preambolo, 4 articoli e alcune dichiarazioni allegate, disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione (articolo 1), quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto (articolo 2), e dispone in ordine alla sua entrata in vigore (articolo 3). Il comma secondo dell'articolo 3, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.

Al riguardo, tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione,

in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata in cui si specifica che i governi citati nel Preambolo possono convenire che il Protocollo venga applicato a titolo provvisorio.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* chiede delucidazioni in merito alla contribuzione che il Regno Unito dovrebbe versare in seguito alla partecipazione alla Convenzione e in merito all'impatto dei negoziati sulla Brexit sull'atto in esame.

Il presidente Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* osserva come, a un primo esame, l'accordo sembri porsi al di fuori dalle dinamiche proprie dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,15

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dando seguito a quanto stabilito al termine delle audizioni del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI svolte nella seduta dello scorso 19 dicembre, gli atti sono stati consegnati, il 24 dicembre, alla Procura della Repubblica di Milano, competente per le indagini.

Trattandosi di documenti secretati, non ne è consentita la pubblicazione o la divulgazione: tuttavia, come previsto in questi casi, i commissari che desiderassero prenderne visione – senza estrarne copia – potranno farlo presso gli Uffici della Commissione.

Informa la Commissione che lo scorso 4 gennaio è stata depositata la sentenza del TAR del Lazio sul ricorso proposto dal consigliere di amministrazione della RAI Rita Borioni, contro la RAI e questa Commissione, sulla nomina di Marcello Foa a Presidente. L'udienza si era svolta il 3 luglio 2019.

Il giudice amministrativo ha respinto tutti i motivi di ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di nomina, così come della delibera della Commissione del 19 settembre 2018 e del parere espresso dalla Commissione a maggioranza qualificata il successivo 26 settembre.

Secondo il collegio «non vi è alcuna contrarietà e, dunque, alcuna contraddizione tra il parere favorevole del 26.9.2018 e il precedente deliberato del 1.8.2018». Inoltre, come dimostrato dai lavori preparatori, «una nuova deliberazione non è affatto esclusa dall'art. 12-*bis*, comma 3, del Regolamento della Commissione di vigilanza. Diversamente opinando sarebbe leso non solo il principio di continuità dell'azione amministrativa ma, in modo ancor più grave, la libera determinazione parlamentare».

«Inoltre nella Risoluzione che ha preceduto la nuova delibera del C.d.A. reiterativa della candidatura del dott. Foa, si dà atto dei "pareri legali acquisiti", le cui conclusioni (circa l'assenza di limiti alla possibilità di presentare le candidature da parte di ciascun consigliere del C.d.A. di RAI) appaiono recepite dalla Commissione», che «ha disposto anche l'audizione del cons. Foa e, a seguito di tale approfondimento, è pervenuta al proprio parere favorevole. Anche nella seduta del Consiglio del 21 settembre 2018 sono stati richiamati i pareri legali autonomamente acquisiti dalla RAI, nei quali è stata ancora una volta confermata l'assenza di preclusioni alla (ri-)candidatura del dott. Foa». Sempre secondo i giudici, tali elementi «da leggere alla luce della natura degli atti impugnati, afferenti ad attività di alta amministrazione caratterizzati da ampia discrezionalità, dimostrano l'infondatezza delle censure afferenti a difetto di istruttoria e carenza di motivazione».

Ricorda che nella riunione del Consiglio di Amministrazione della RAI tenutasi prima della sospensione natalizia non si è proceduto alle nomine previste dal piano industriale e prodromiche alla sua attuazione. Il ritardo che si sta accumulando, oltre ad avere ricadute negative sulla credibilità dell'Azienda, sta determinando un ingiustificato rinvio di un pro-

cesso di modernizzazione del Servizio pubblico che ha peraltro ricevuto l'approvazione di questa Commissione.

Fa presente che non sono neppure state adottate le linee guida in materia di *social media policy*, sebbene il termine di due mesi fissato dalla risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione sia scaduto il 9 dicembre. Al riguardo, informa di aver ricevuto assicurazioni sull'approvazione del testo da parte della riunione del Consiglio di Amministrazione in programma per il prossimo 14 gennaio: ove ciò non si verificasse, provvederà a sollecitare ulteriormente e formalmente l'Azienda.

Si sofferma, infine, sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio. Trattandosi dell'evento più importante della stagione, portatore di elevati ascolti e ancor più ampia risonanza, la funzione di vigilanza della Commissione dovrà essere esercitata con il massimo scrupolo. Già in questi giorni, a un mese dall'avvio, si sono peraltro registrate le prime occasioni polemiche.

Come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene sia importante focalizzarsi in via preventiva sui compensi riservati a conduttori e ospiti, chiedendo fin d'ora all'Azienda la massima trasparenza al riguardo, nel primario interesse dei contribuenti: in particolare, per quanto riguarda i *testimonial* di campagne sociali, ritiene sia opportuno che la loro presenza avvenga a titolo gratuito ovvero che l'eventuale compenso sia devoluto alle associazioni di cui promuovono le istanze.

Su questo tema preannuncia l'intenzione di indirizzare una propria lettera alla RAI.

La Commissione prende atto.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame della proposta di risoluzione in materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, come stabilito nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame di due proposte di risoluzione.

Il deputato MULÈ *(FI)* illustra la proposta di risoluzione in materia di pubblicità dei compensi erogati dalla Rai e aventi ad oggetto prestazioni artistiche. Risponde alle obiezioni avanzate da esponenti del Movimento 5 Stelle nel corso della riunione appena svolta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi circa la necessità che la pubblicazione dei compensi non sia limitata al solo concessionario del ser-

vizio pubblico radiotelevisivo, ma debba essere estesa a tutte le emittenti, incluse quelle private, per non falsare la concorrenza. Cita al riguardo una dichiarazione dell'allora presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, Roberto Fico, dell'8 febbraio 2017, il quale, di fronte alla contrarietà della RAI alla pubblicità dei dati in questione, aveva opposto un obbligo di trasparenza che il servizio pubblico in quanto tale deve ottemperare, respingendo con forza il tentativo di opporvi ragioni di riservatezza, peraltro prive di rilevanza pratica dal momento che, nell'ambiente televisivo, quelle cifre sono ben note.

Su questo tema perciò la propria parte politica non fa altro che proseguire una battaglia storica del Movimento 5 Stelle: in materia è stata anche presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge, che attende di essere incardinata, su richiesta per ora inevasa di Forza Italia, presso la VII Commissione.

La specificità della RAI risiede nel fatto che i suoi azionisti sono i cittadini italiani, i quali, del pari agli azionisti delle emittenti private, hanno diritto di conoscere quanto speso dalla propria azienda, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, senza doversi affidare a indiscrezioni di stampa, quale quella pubblicata oggi sul compenso di 25-30 mila euro che sembrerebbe essere stato accordato alla giornalista Rula Jabreal per la sua partecipazioni al Festival di Sanremo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AIROLA *(M5S)* ricorda come la battaglia sulla pubblicità dei compensi artistici, all'epoca della Direzione generale di Gubitosi, fu vinta dall'Azienda, che si fece forte di un parere della Corte dei Conti favorevole alla riservatezza dei dati. A proprio avviso, sarebbe più utile focalizzarsi su quanto la RAI corrisponde alle società esterne con le quali lavora, senza entrare nel merito dei singoli percettori di compensi: al riguardo peraltro è stata approvata all'unanimità una risoluzione nella scorsa Legislatura, ampiamente disattesa, che poneva limiti all'Azienda nell'acquisto di pacchetti interamente prodotti all'esterno.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)* auspica un'ampia convergenza sulla proposta di risoluzione, finalizzata a una maggiore trasparenza.

Sul Festival di Sanremo, rileva come il Direttore artistico abbia creato un danno all'Azienda decidendo di fornire in anticipo e in via esclusiva al quotidiano «La Repubblica» i nomi dei cantanti in gara senza attendere la tradizionale data del 6 gennaio per l'annuncio televisivo.

Quanto alla partecipazione di Rula Jebreal, ritiene che sia una presenza ideologica e divisiva, che non rappresenta il popolo italiano.

Auspica infine che nel corso del prossimo Consiglio di Amministrazione vengano approvate le linee guida in materia di *social media,* esprimendo tutta la propria perplessità sulle mancate nomine.

Il deputato ANZALDI *(IV)* nota che, se la notizia di un compenso di 30 mila euro per Rula Jebreal fosse confermata, ci si troverebbe di fronte a una decisione incomprensibile della RAI: a questo riguardo, la proposta del Presidente di devolvere l'onorario in beneficenza sarebbe allora del tutto opportuna. Ricorda che la propria parte politica è intervenuta a sostegno della presenza della Jebreal per evitare un caso di censura: ciò non toglie che gli aspetti economici debbano essere puntualmente chiariti.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* deplora l'atteggiamento della politica che si traduce nel dare spazio alle ricostruzioni di articoli scandalistici.

Il deputato ANZALDI *(IV)* nota incidentalmente come alle notizie infondate sia sufficiente replicare con una smentita, che in questo caso non c'è stata.

Interviene incidentalmente la senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)* per smentire ogni ipotesi di censura preventiva da parte del Direttore di Rai Uno.

Il PRESIDENTE conferma la propria proposta, aggiungendo che i *testimonial* di campagne sociali attesi al Festival sarebbero una decina.

Il deputato CAPITANIO *(Lega)* condivide la finalità della risoluzione e respinge altresì le accuse di censura sul caso Jebreal. Condivide la proposta del Presidente, chiedendo che gli eventuali destinatari della beneficenza siano indicati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE precisa che, a proprio avviso, è sufficiente che la RAI comunichi i soggetti destinatari.

La deputata PICCOLI NARDELLI *(PD)* manifesta perplessità sul potere della Commissione di vigilanza di intervenire su alcuni aspetti di dettaglio che sono entrati nel dibattito, mentre ritiene degna di plauso la decisione del Direttore artistico di portare all'attenzione del pubblico il tema della violenza sulle donne. Pur dichiarandosi favorevole a una lettera che richiami la necessità di un intervento a titolo gratuito ovvero di devoluzione in beneficenza del compenso da parte dei *testimonial,* invita a non focalizzare l'attenzione della Commissione unicamente su questi aspetti.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* si sofferma sul diritto degli ascoltatori di avere una visione completa e plurale dei vari punti di vista; condivide inoltre la proposta di un intervento a titolo gratuito ovvero a fini benefici dei *testimonial* sociali.

La deputata FLATI *(M5S)* rileva come a proprio avviso la proposta di risoluzione del deputato Mulè si ponga a valle di un problema la cui so-

luzione invece va ricercata a monte, ovvero nel mancato rispetto della risoluzione sugli agenti. Il tema specifico di questa risoluzione dovrebbe essere invece affrontato in sede di Commissioni parlamentari permanenti, attraverso un apposito disegno di legge, ponendo attenzione a non distorcere il mercato.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* si associa alla richiesta di dare urgente attuazione alla risoluzione proposta dal deputato Anzaldi nella scorsa Legislatura in materia di agenti, dichiarandosi favorevole a una maggiore trasparenza da parte della RAI, che comunque deve mantenere una propria autonomia decisionale sui palinsesti. A proprio avviso, ritiene che la presenza di Rula Jebreal al Festival sia del tutto adeguata.

Chiede inoltre che le prossime convocazioni della Commissione vengano concordate, quanto a ordine del giorno e orari, con i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE nota come la seduta odierna, che segue immediatamente un periodo di sospensione, non poteva che essere convocata con un solo giorno di preavviso. Chiede, per agevolare la comunicazione, che il Gruppo del Partito Democratico indichi il nominativo del proprio rappresentante, carica vacante dal settembre 2019.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* rileva che, nelle more della nomina del nuovo rappresentante del Gruppo, si può fare riferimento al deputato Giacomelli, vice presidente della Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e comunica che il termine per la presentazione di emendamenti verrà fissato per la fine della prossima settimana.

Preannuncia che invierà alla RAI una lettera per chiedere il rispetto della risoluzione proposta dal deputato Anzaldi sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo approvata all'unanimità dalla Commissione la scorsa Legislatura.

Invierà inoltre una lettera con la quale chiede all'Azienda di rendere conoscibili, in via preventiva, i compensi riservati a conduttori, artisti e ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Laddove l'intervento degli ospiti sia inserito nell'ambito di campagne di sensibilizzazione sociale, chiederà di non prevedere alcun compenso o, laddove previsto, di devolverlo a enti e associazioni che promuovono il tema trattato, dandone opportuna comunicazione pubblica.

La Commissione conviene.

Esame della proposta di risoluzione per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari che svolgono attività giornalistica all'interno della RAI

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena svolto, si è convenuto di chiedere, sul tema oggetto della proposta di risoluzione, l'audizione del Direttore del personale della RAI.

Il deputato TIRAMANI *(Lega)* illustra la proposta di risoluzione a firma sua e dei colleghi Bergesio, Capitanio, Coin, Fusco, Iezzi e Pergreffi, per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari che svolgono attività giornalistica all'interno della RAI.

Ricorda come la prospettata esclusione dal perimetro delle trasmissioni rilevanti ai fini della partecipazione alla selezione di alcuni programmi e l'inclusione invece di produzioni esterne fosse stata già oggetto di un quesito proposto dal proprio Gruppo, in risposta al quale la RAI aveva negato la circostanza, che invece si riscontra puntualmente nel bando.

Scopo della proposta di risoluzione è che, pur senza escludere alcuna categoria e senza aumentare i posti messi a concorso, sia riservata la parità di trattamento a tutti i giornalisti precari della RAI.

Condivide la proposta di audire il Direttore del personale della RAI, purché sia accompagnata da una richiesta di prorogare il termine per la partecipazione al bando.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)*, condividendo le finalità della risoluzione, invita tuttavia a distinguere la posizione di quei precari che, avendo prestato il proprio lavoro per la RAI oltre i limiti di rinnovi contrattuali consentiti dalla legge, potrebbero ottenere una conversione del contratto per via giudiziaria, da quelli che invece lavorano per società esterne. Mentre nel primo caso si tratta di una doverosa stabilizzazione, nel secondo l'obbligo di conversione del contratto non è in capo alla RAI, ma ad altro soggetto. Ritiene perciò necessario che il Direttore del personale della RAI chiarisca nel dettaglio le differenze tra le varie posizioni, al fine di consentire alla Commissione di esprimere le proprie valutazioni.

Il deputato ANZALDI *(IV)* nota come spesso alle società esterne vengano affidate attività giornalistiche che la RAI non intende svolgere: non vi sarebbero perciò ragioni per discriminare i professionisti che sono inquadrati al loro interno.

La deputata FLATI *(M5S)* si dichiara favorevole ad audire al riguardo il Direttore del personale della RAI.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* rileva come il bando di concorso rappresenti un passo avanti rispetto alla garanzia del «giusto contratto» ai precari della RAI: condivide la necessità di approfondimenti da parte della Commissione, purché ciò non si traduca in un allungamento dei tempi al riguardo.

Il deputato CARELLI *(M5S)* invita a mantenere un profilo alto dell'attività della Commissione e si interroga sull'opportunità di entrare nel merito delle scelte operate dall'Azienda in materia di risorse umane.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)* ricorda come occuparsi di tematiche che investono direttamente la vita delle persone non significhi mantenere un livello basso del dibattito; ribadisce inoltre la propria attenzione al tema, di profilo indubbiamente alto, del rispetto del pluralismo.

Il senatore AIROLA *(M5S)*, a quest'ultimo proposito, ricorda la sanzione comminata dall'AGCOM alla RAI per la sovraesposizione del senatore Salvini.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* denuncia l'incoerenza della maggioranza che, a seconda delle circostanze, intende decidere i temi sui quali è o meno opportuno un intervento della Commissione: in ogni caso invita a non rinunciare alle prerogative di cui la Commissione stessa è titolare.

Il relatore TIRAMANI *(Lega)*, intervenendo in replica, ritiene che la Commissione di vigilanza sia l'unica istanza che possa tutelare i lavoratori precari che sono stati esclusi dal bando di concorso.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e informa la Commissione che sul tema oggetto della risoluzione verrà svolta l'audizione del Direttore delle risorse umane della RAI, auspicabilmente nella giornata di martedì 14 gennaio. Contestualmente alla richiesta di audizione, verrà sottoposta all'Azienda l'opportunità di prorogare la scadenza del bando, al fine di consentire una compiuta istruttoria da parte della Commissione.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* chiede che possa svolgersi un dibattito in Commissione a seguito delle audizioni, svolte in seduta segreta, dello scorso 19 dicembre del Presidente e dell'Amministratore delegato circa la vicenda della tentata truffa ai danni della RAI.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 162/835 e n. 163/836, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO 1

Proposta di risoluzione in materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative, presentata dal deputato Mulè

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 1 e 49, comma 12-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato in concessione a una società che lo svolge sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale con il quale ne sono individuati diritti e obblighi;

l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede un limite massimo alle retribuzioni e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche per le pubbliche amministrazioni, ma anche per le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica. La disposizione, inoltre, impone ai soggetti appena citati di pubblicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e l'importo dei compensi;

la RAI, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, adotta il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del Consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati;

il Piano testé menzionato dispone la pubblicazione, sul sito *internet* della società radiotelevisiva, dei *curricula* e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti dalla RAI, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari

o superiore a 200.000 euro. Sono altresì pubblicate le informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti;

dal Piano trasparenza resta tutt'oggi esclusa la pubblicazione dei compensi corrisposti ai soggetti titolari di contratti di natura artistica contravvenendo le regole della *total disclosure*;

soltanto attraverso indiscrezioni che appaiono frequentemente sugli organi di stampa e sul *web* è possibile apprendere l'entità presunta di alcuni degli emolumenti corrisposti a conduttori, giornalisti esterni e cosiddette «star» della tv pubblica;

a ciò si aggiunga che, sempre da notizie pervenute da organi di stampa e dal *web*, sul fronte dell'intrattenimento, la produzione dei programmi televisivi di maggior rilievo sarebbe affidata ad alcune società private esterne molto spesso collegate ai titolari di contratti di natura artistica;

la pubblicazione degli emolumenti corrisposti a conduttori, giornalisti esterni e «star della tv pubblica è da considerarsi come un'operazione di trasparenza minima che in altri Paesi europei è già legge: in Gran Bretagna, la nuova *Royal Charter*, entrata in vigore il 1º gennaio 2017, prevede l'obbligo da parte della BBC di rendere pubblico nel suo rapporto annuale i nomi di tutti i dipendenti – anche conduttori televisivi – che percepiscono un compenso superiore a £ 150.000 (170.000 euro);

preso atto della rilevanza che assume il tema in questione, è ormai improcrastinabile fare chiarezza sui compensi delle star della tv pubblica sia perché è obbligo dell'azienda pubblica informare i cittadini di come sono spesi i soldi provenienti dal canone e, soprattutto, perché, si eviterebbe di alimentare continue polemiche riguardo una tra le principali realtà culturali del Paese,

impegna:

il Consiglio di amministrazione della RAI a provvedere tempestivamente alla pubblicazione, sul sito internet della medesima società, dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai soggetti titolari di contratti di natura artistica, nonché delle dichiarazioni sotto la esclusiva responsabilità di questi ultimi in relazione a partecipazioni o titolarità di qualsiasi diritto in attività imprenditoriali, esercitate direttamente o indirettamente, di produzione televisiva.

ALLEGATO 2

Proposta di risoluzione per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari che svolgono attività giornalistica all'interno della RAI, presentata dal deputato Tiramani, dal senatore Bergesio, dai deputati Capitanio e Coin, dal senatore Fusco, dal deputato Iezzi e dalla senatrice Pergreffi

Premesso che:

lo scorso 15 novembre è stato pubblicato sul sito dell'azienda il bando per il concorso pubblico, siglato il 30 luglio a seguito di un nuovo accordo tra RAI, Usigrai e Fnsi per portare un «giusto contratto» a 250 professionisti precari che già svolgono attività giornalistica all'interno dell'Azienda da diversi anni con contratti di vario tipo;

l'*iter* per il «giusto contratto» ai 250 professionisti delle reti, nato proprio per sanare tutte le posizioni di precariato, prevede l'assunzione di giornalisti professionisti che hanno stipulato, negli anni, contratti di lavoro con l'Azienda. I primi 125 della graduatoria finale «verranno assunti» o passeranno a «contratto giornalistico nella stagione produttiva 2020-2021; gli altri 125 in quella 2021-2022;

all'indomani dell'accordo e con la successiva pubblicazione del bando, è stato tuttavia pubblicato un elenco di trasmissioni che rientrano nel cosiddetto «perimetro» delle trasmissioni a contenuto informativo, escludendone improvvisamente altre che prima ne facevano parte, perché considerate da sempre allo stesso livello professionale tanto da rientrare nell'accordo tra RAI, Usigrai e Fnsi;

il bando che è stato pubblicato lo scorso 15 novembre prevede l'assunzione esclusivamente dei giornalisti che hanno lavorato nelle trasmissioni che rientrano nel cosiddetto «perimetro» di quelle trasmissioni selezionate ed è rivolto esclusivamente ai medesimi giornalisti, cagionando l'esclusione di tutti gli altri;

il «giusto contratto», come previsto dal bando, deve essere applicato ai giornalisti che in questi anni hanno lavorato per le produzioni RAI, firmando di conseguenza contratti di lavoro con l'azienda RAI;

nell'elenco delle trasmissioni ricomprese nel predetto «perimetro» sono state tuttavia inserite trasmissioni prodotte da società esterne e quindi non prodotte dall'Azienda come previsto dal bando, quali in particolare:

– *Nemo*, in onda su Rai Due, prodotta da Fremantle, società britannica che si occupa di produzione e distribuzione televisiva di proprietà del gruppo RTL;

– *Che tempo che fa,* in onda prima su Rai Tre e poi su Rai Uno, prodotta dal 2003 al 2017 dalla società Endemol Shine Italy, società di produzione e distribuzione televisiva italiana con sede a Roma, che pro-

duce *format* televisivi della Endemol Shine Group, società di produzione e distribuzione televisiva con sede in Olanda. Dal 2016 la trasmissione è prodotta e contrattualizzata con Officina Srl, società proprietaria del *format* che ne realizza la produzione le cui quote sono detenute alla pari da Fabio Fazio, conduttore della medesima trasmissione, e da Magnolia;

– *Telecamere,* in onda su Rai Tre fino al 2014, Casa di Produzione Stefania Basconi.

Nell'elenco delle trasmissioni parte del «perimetro» di cui sopra sono state altresì inserite delle trasmissioni prodotte dalla RAI in collaborazione con produzioni esterne e quindi con l'utilizzo di giornalisti esterni all'azienda, quali in particolare.

– *A Sua Immagine*, in onda su Rai Uno, prodotta in collaborazione tra Conferenza Episcopale Italiana (nella persona di Padre Gianni Epifani, produttore e autore dal 2014 per conto dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali CEI) e Rai;

– *Popolo Sovrano,* in onda su Rai Due, nel 2018, prodotto da Freemantle (medesima società produttrice di Nemo) e RaiDue;

considerato che:

nell'elenco di trasmissioni parte del cosiddetto «perimetro» figurano trasmissioni realizzate in appalto e di conseguenza i giornalisti non sono stati contrattualizzati da RAI ma dalle società esterne che vendono a pacchetto i programmi alla RAI, i quali entreranno in azienda pur non avendo mai avuto contatti diretti con la stessa, a differenza dei colleghi che hanno lavorato sempre con le reti e le produzioni RAI e che, invece, sono stati esclusi dal «giusto contratto»;

per effetto del «perimetro» molti giornalisti che lavorano nelle reti RAI sono dunque esclusi, anche quelli che hanno lavorato per anni in programmi informativi e che tuttavia oggi sono stati ricollocati a prestare il proprio lavoro in trasmissioni esterne al perimetro;

molti di questi giornalisti, oggi esclusi dal bando 2019, nel 2013 hanno potuto partecipare ad un'altra selezione giornalisti interna alla RAI, proprio in virtù dell'attività svolta per l'azienda RAI e dell'iscrizione nell'albo nazionale dei giornalisti professionisti. Essi, quindi, sono già stati riconosciuti a tutti gli effetti dall'azienda come giornalisti lavorando nelle stesse trasmissioni ora escluse dal perimetro; tuttavia, se negli anni esaminati (2014-2018), gli stessi non hanno lavorato nei programmi del perimetro ma in altre trasmissioni non riconosciute dalla RAI come giornalisti che, pur svolgendo la funzione di giornalista in quegli stessi programmi o reti (es. Linea Verde, Linea Blu, Linea Bianca, Super Quark, Isoradio e pubblica utilità ecc.), di fatto non potranno accedere alla selezione 2019;

impegna i competenti organi della Società concessionaria a rivedere il bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di

250 professionisti precari che svolgono attività giornalistica all'interno della RAI, di cui in premessa, avendo cura di:

– inserire nuovamente nel «perimetro» delle trasmissioni a contenuto informativo quelle trasmissioni (ad es. *Linea Verde, Linea Bianca, Linea Blu, Ulisse – Il piacere della scoperta, Superquark,* Isoradio e pubblica utilità, ecc.) prodotte all'interno della RAI, come previsto nell'accordo inizialmente stipulato tra Rai, Usigrai e Fnsi, che ad oggi risultano escluse;

– tenere conto, ai fini della selezione, dello «storico Rai» dei giornalisti delle reti, sia in termini di anni lavorativi sia riguardo alle mansioni svolte;

– tenere in considerazione, ai fini della citata selezione, della ricostruzione della carriera degli aventi titolo.

ALLEGATO 3

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 162/835 E N. 163/836)

DI LAURO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Secondo la lista del patrimonio mondiale UNESCO, l'Italia vede riconosciuti ben 55 siti UNESCO, di cui 50 siti culturali e 5 siti naturali;

il patrimonio artistico – culturale del nostro Paese è infatti tra i più importanti se non il più importante in assoluto a livello mondiale;

di grandissima rilevanza è anche il patrimonio archeologico con un gran numero di siti archeologici di indiscutibile rilevanza mondiale, dal nord al sud Italia, come ad esempio i più noti Fori imperiali romani, il parco archeologico di Pompei, la Valle dei Templi, Paestum, ecc.;

la RAI può vantare programmi di approfondimento e divulgazione storico – culturale di grande successo, alcuni dei quali hanno riscosso e riscuotono grande seguito anche tra i più giovani, che riescono a diffondere informazioni sulla storia del nostro territorio e sulle sue ricchezze;

tra questi vi sono, ad esempio, «Superquark», «Passaggio a nord-ovest», «Ulisse – il piacere della scoperta», «Passato e presente», «Meraviglie – la penisola dei tesori»;

l'articolo 3, comma 2, lettera c) del contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. prevede che l'offerta televisiva debba essere composta, tra l'altro, anche da «Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multipiattaforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico [...]»;

sfortunatamente, solo alcuni dei siti archeologici presenti sul territorio sono effettivamente visitati da un flusso di visitatori tale da valorizzarne il proprio patrimonio artistico e culturale;

altri siti, per questo motivo da alcuni considerati di minore rilevanza, invece sono pressoché sconosciuti al grande pubblico e posti al di fuori dei tradizionali circuiti turistici, nonostante il loro indiscutibile valore e l'innegabile importanza nel ricostruire fondamentali spaccati della storia antica del nostro Paese e delle nostre terre;

la valorizzazione di questi siti potrebbe ricevere grande slancio anche da una maggiore copertura mediatica da parte dei programmi RAI di maggior seguito;

tra alcuni siti archeologici da alcuni erroneamente considerati «minori», vi sono, ad esempio, gli scavi di Stabiae, meno frequentata e meno nota rispetto al vicino Parco archeologico di Pompei, nonostante la grande ricchezza di reperti e scavi di epoca romana-:

se non intende attivarsi al fine di garantire che nei programmi di approfondimento e divulgazione storica, non venga riservato ulteriore spazio ai siti archeologici italiani meno noti al grande pubblico;

nella prossima programmazione invernale quanto tempo verrà dedicato ai programmi culturali e di intrattenimento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)* del contratto di servizio, con particolare riguardo alla fascia oraria in prima serata.

(162/835)

RISPOSTA. In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che il tema della valorizzazione del patrimonio archeologico-paesaggistico del nostro Paese è al centro dell'offerta Rai sia nei programmi delle Reti, generaliste e specializzate, sia all'interno delle diverse edizioni dei notiziari e delle rubriche a cura delle Testate giornalistiche nazionali e regionali.

In tale quadro si segnala che Rai ha dedicato ai programmi culturali e di intrattenimento, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c del Contratto di Servizio 2018-2022, il seguente monte ore di trasmissione:

– Anno 2018: 2.310 ore sulle Reti generaliste e 23.785 ore sui Canali specializzati;

– I semestre 2019: 1.230 ore sulle Reti generaliste e 11.978 ore sui Canali specializzati.

L'obiettivo per l'anno 2020 è di incrementare ulteriormente le suddette quote, anche attraverso i programmi che si riportano di seguito, previsti nella programmazione inverno-primavera 2020.

Rai1

– Linea Verde
– Linea Bianca
– Passaggio a Nord-Ovest
– Speciale Ulisse – Le meraviglie d'Italia (Prima serata)
– Meraviglie (Prima serata)

Rai3

– Passato e presente
– Geo
– Città segrete (Prima serata)

Rai Storia

– Italia, Viaggio nella bellezza (Prima serata)
– Provincia capitale (Prima serata)

Da ultimo si evidenzia che l'offerta culturale Rai è anche valorizzata dalla specifica direzione di Rai Cultura che comprende i canali Rai Scuola, Rai Storia e Rai 5, oltre all'Orchestra Sinfonica Nazionale e le produzioni di prosa e musica colta per le reti generaliste. Rai mette anche a disposizione degli utenti un portale interamente dedicato al mondo culturale diviso in specifiche sezioni.

Inoltre anche il nuovo Piano industriale valorizza il contenuto culturale attraverso la creazione di una direzione di genere dedicata alla cultura (intrattenimento culturale, fiction, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital, approfondimenti).

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Giungono all'interrogante numerose segnalazioni circa la presenza dell'opzione «altro» alla voce «sesso» nel form di registrazione alla piattaforma RaiPlay.

Dal momento che la predetta «stranezza» era stata già segnalata alla Società Concessionaria, a quest'ultima si chiedono dei chiarimenti in proposito; si chiede di sapere quanti utenti iscritti a RaiPlay abbiano spuntato l'opzione «altro» alla voce «sesso» in fase di registrazione, e si chiede infine di sapere cosa si intenda per «altro» ai fini del trattamento dei dati raccolti.

(163/836)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo è opportuno premettere che la registrazione a Raiplay, partita a settembre 2016, è un atto volontario e su informazioni dichiarate e non controllate se non nella verifica della email di conferma. Dunque, non è paragonabile ad una carta di identità o ad un dato «Abbonato Rai», tant'è che nel database Rai risultano anche ultra centenari.

In tale quadro si precisa che i motivi per cui è stato inserito, all'atto della registrazione, la richiesta di esplicitare un genere di appartenenza sono:

– per permettere a Rai di effettuare analisi di profilo simil TV anche per i consumi online. (utilizzate da più direzioni)

– per provare a costruire un rapporto più diretto/personale con l'utente finale in linea con i più avanzati sistemi di OTT e di CRM.

In questa logica di rapporto, la possibilità di non esprimere a livello dicotomico un sesso di appartenenza, era volta ad ispirare uno spirito di massima inclusione/discrezionalità che la piattaforma, al suo affacciarsi nel mondo della fruizione one to one, voleva dare agli utenti, in linea an-

che con le prassi consolidate dei più dettagliati forum di registrazione di tutti i siti social.

L'esistenza di un campo «altro» ha inoltre un utilizzo molto pratico perché rende più facilmente integrabili, aggregandoli, nel database Rai i profili non tradizionali derivati dal cosiddetto «Social Login», disponibile in alternativa alla compilazione del forum di proprietà Rai.

Da ultimo si evidenzia che l'informazione sul genere dichiarato non è mai stata utilizzata ad oggi per alcun tipo di raccomandazione editoriale e che «altro» è inteso dagli utenti sia come genere «altro» sia come scelta di «non dichiarare» alcunché di preciso e ad oggi circa 500 mila utenti (3% circa), che si sono registrati, hanno selezionato «altro».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 8 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono, a più riprese, il deputato Elio VITO *(FI)*, il senatore Adolfo URSO *(FdI)*, i deputati Antonio ZENNARO *(M5S)* ed Enrico BORGHI *(PD)* ed il senatore Paolo ARRIGONI *(Lega).*

La seduta termina alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 6,40